



**RegioneLombardia**

**CRITERI E PROCEDURE  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI  
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE  
11 MARZO 2005 N. 12**

**Direzione Generale Territorio e Urbanistica  
Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio - Struttura Paesaggio**

# Indice

## **Capitolo 1 - Paesaggio e tutela paesaggistica**

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Il concetto di paesaggio nel “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” alla luce della Convenzione europea del Paesaggio
- 1.3 Tutela paesaggistica del territorio lombardo

## **Capitolo 2 - Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica**

- 2.1 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- 2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

## **Capitolo 3 - La ripartizione delle competenze tra regione ed enti locali (articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12)**

- 3.1 Comuni
- 3.2 Province
- 3.3 Consorzi gestione Parchi
- 3.4 Regione

## **Capitolo 4 - Criteri e procedure relativi ad alcune categorie di opere ed interventi**

- 4.1 Opere idrauliche
- 4.2 Derivazioni idriche da corsi d’acqua superficiali
  - 4.2.1 Principi generali
  - 4.2.2 Derivazioni idroelettriche
  - 4.2.3 Altre derivazioni
- 4.3 Lavori di pronto soccorso e di somma urgenza
- 4.4 Interventi nelle aree del demanio lacuale
- 4.5 Opere di sistemazione montana
- 4.6 Trasformazione dei boschi
- 4.7 Linee elettriche e centrali di produzione
- 4.8 Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, radiotelevisiva,..)
- 4.9 Sottotetti (trasformazioni e ristrutturazioni)
- 4.10 Cartellonistica

## **Capitolo 5 - Il procedimento amministrativo in materia di paesaggio**

- 5.1 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  - 5.1.1 specifica richiesta del proponente
  - 5.1.2 nell’ambito delle “Conferenze di Servizio” (Legge 241/1990 – LR 1/2005)
- 5.2 Procedimento sanzionatorio
- 5.3 Condono
- 5.4 Casi di intervento sostitutivo
  - 5.4.1 in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  - 5.4.2 in caso di inerzia nell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori
- 5.5 Le Commissioni per il Paesaggio (art. 81 LR 12/2005)
- 5.6 Diritto di accesso
- 5.7 Responsabilità dell’ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio

- 5.8 Attività di supporto e vigilanza della Regione sui beni paesaggistici
  - 5.8.1 Struttura operativa regionale
  - 5.8.2 Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite
  - 5.8.3 Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
  - 5.8.4 Attività di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

## **Capitolo 6 - Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico**

- 6.1 Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio
  - 6.1.1 Il sistema geomorfologico e naturalistico
  - 6.1.2 Il sistema antropico
- 6.2 Valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto
  - 6.2.1 Interventi sull'esistente
  - 6.2.2 Nuovi interventi.

## **ALLEGATI**

**A – Schema di domanda per autorizzazione paesaggistica  
Elaborati per la presentazione dei progetti**

**B – Schede degli elementi costitutivi del paesaggio**

**C – Modelli per provvedimenti paesaggistici (autorizzativi e sanzionatori)**

**D – Relazione sullo stato del paesaggio**

# **CAPITOLO 1 - PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA**

## **1.1 - Introduzione**

La Regione con la nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ha inteso rivedere profondamente la normativa che disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzatorie e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali.

Si modifica in particolare il ruolo della Regione e quello degli Enti Locali.

Alla Regione vengono attribuiti prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi di Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

In questo senso i presenti criteri, che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. 25 luglio 1997, n. VI/30194 in attuazione della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, costituiscono il riferimento per gli Enti locali, ma anche per la Regione stessa, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il presente documento è stato predisposto tenendo conto sia dell'esperienza sin qui maturata, anche attraverso confronti specifici condotti con gli Enti locali, e sia delle osservazioni formulate dalla Direzione regionale del Ministero per i beni culturali ed il paesaggio.

Sembra fondamentale, in apertura, presentare alcuni elementi di considerazione del concetto di paesaggio, senza, naturalmente, voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema; le interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre.

Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge "Galasso", potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come esperto ambientale, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale e alla sua tutela una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvidi sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche.

Allo spessore della qualità culturale attribuita a tale concetto farà riscontro la qualità delle proposte in sede progettuale e delle loro valutazioni in sede autorizzativa.

## **1.2 - Il concetto di paesaggio nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio" alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio.**

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2006, Supplemento ordinario al n. 16).

Dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea si possono trarre alcune interessanti considerazioni intorno al concetto di "bene paesaggistico".

Nel Codice il termine paesaggio viene definito come "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni".

L'art. 133 del Codice precisa, inoltre, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

E' giusto appunto alla Convenzione Europea del Paesaggio che si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità di vita.

In tale Convenzione il termine “paesaggio” viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici).

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

L'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette “bellezze d'insieme”, richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti (“aspetto” dei “complessi” o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce “valore estetico e tradizionale” all'insieme in cui si “compongono”.

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:

- il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con “l'aspetto” del territorio;
- la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una “forma” riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare “valori estetici e tradizionali” rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e di “appartenenza” dalla quale dipende largamente la qualità della vita.

In coerenza con questa considerazione si può affermare che non c'è paesaggio senza un soggetto che organizzi i segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggregabili in infiniti paesaggi.

Il termine “territorio” assume diverse valenze secondo le discipline che lo trattano, tuttavia in tutte queste definizioni è sempre presente il concetto di “spazio”, qualificato da diverse caratterizzazioni oggettive, che di volta in volta assumono un carattere interpretativo preminente in relazione alle differenti specificità disciplinari. Per “territorio” si può intendere lo spazio contenitore di elementi oggettivi che, selezionati con differente intenzionalità, permettono di identificare sistemi spaziali qualificabili come paesaggi riconoscibili.

Infatti, nel “territorio” sono rinvenibili condizioni atte al verificarsi e al perdurare di un fenomeno quale, ad esempio, la vita di una specie. L'ambito territoriale, con quello specifico sistema di condizioni oggettivamente riscontrabili, rappresenta l'ambiente per quella specie. Il territorio, oltre a queste strutture che determinano condizioni vitali, contiene anche segni di matrice antropica e naturale organizzabili in differenti sistemi, determinati da distinte categorie culturali. A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate “paesaggi”.

E' evidente che le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che le percepisce.

Proprio in considerazione della particolare attenzione che il Codice pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio, affidate a tessiture paesaggistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione “dinamica” di questi valori diffusi è il piano paesistico regionale, durante la cui redazione la Regione Lombardia ha dato largo spazio alle Province, coinvolgendole nel momento delle ricognizioni propedeutiche alle proposte del piano.

Questa esperienza ha reso possibile attribuire valenza paesaggistica ai piani territoriali di coordinamento provinciali, che potranno mettere a profitto il corredo di conoscenze territoriali

accumulate in quel periodo ed, inoltre, permette alla Regione, con riferimento a tali giacimenti conoscitivi, di coordinare ed assistere consapevolmente i soggetti coinvolti in questo programma, dando continuità ad un'operazione già intrapresa e non conclusa.

Pertanto, è necessario che gli Enti locali, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica anche per interventi di piccola entità, si rapportino sempre con una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio.

In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali - articolo 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza.

Per questo è fondamentale che venga innanzitutto effettuata un'attenta ricognizione dei valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali.

L'esercizio della tutela può, talora, comportare di dover negare l'autorizzazione paesaggistica a progetti anche compatibili con le previsioni urbanistiche nei casi in cui risulti prioritaria l'intangibilità di elementi costitutivi del paesaggio e del relativo ambito, e debba, pertanto, essere applicato un criterio di conservazione delle situazioni paesistiche protette, limitando gli interventi al consolidamento e favorendo il ripristino delle situazioni degradate.

Occorre, pertanto, che il Piano di Governo del Territorio (PGT), nuovo strumento di pianificazione comunale introdotto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, assuma la tutela paesaggistica come suo obiettivo primario, alla luce del quale valutare consapevolmente ogni scelta programmatica che incida sull'assetto del proprio territorio (v. d.g.r. 29 dicembre 2005, n. VIII/1681 "Modalità per la pianificazione comunale" - pubblicata sul B.U.R.L. del 26 gennaio 2006, 2° Supplemento Straordinario al n. 4).

La ricomposizione dei paesaggi compromessi, dove le trasformazioni sono intervenute senza provvedere ad un loro inserimento nel contesto paesaggistico complessivo, deve essere un obiettivo da perseguire allo stesso modo della conservazione degli equilibrati assetti di paesaggi integri.

La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli "elementi costitutivi" del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi.

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi.

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso.

La tutela e la qualificazione dovranno esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al grado di "sensibilità" del luogo.

Condizione essenziale alla base di ogni azione di tutela paesaggistica è la "conoscenza" del paesaggio e delle sue potenzialità. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori.

Ciò al fine di individuare, in rapporto ai caratteri rilevati, le condizioni di compatibilità tra queste risorse e le eventuali trasformazioni proposte.

Tale processo conoscitivo, indispensabile, può avvenire con vari livelli di approfondimento, in relazione all'importanza ed al carattere della trasformazione proposta, ma non può prescindere dalla necessità che si presti una particolare attenzione al risultato estetico degli interventi proposti.

### **1.3 Tutela paesaggistica del territorio lombardo**

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'individuazione dei quali si rimanda ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2), la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei presenti criteri, con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

Tale valutazione si conclude, laddove l'intervento risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con l'autorizzazione paesaggistica, che è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, ovvero, laddove l'intervento non risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con un diniego di autorizzazione paesaggistica, che inibisce la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo edilizio.

Per quanto riguarda la rimanente parte del territorio lombardo, quindi negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, la Regione, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, ha deciso che venga comunque riservata una doverosa attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi.

In tali ambiti la salvaguardia del paesaggio va pertanto esercitata come valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico seguendo una metodologia fornita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, e tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni paesaggistiche contenute nei Piani territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Parchi nonché negli strumenti di pianificazione territoriale comunali; questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Per questi ambiti, con l'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale (agosto 2001), e con la conseguente approvazione delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), è diventata operativa la norma (parte IV delle norme di attuazione del PTPR) che prevede l'obbligo di esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica,.

Allo stato attuale il provvedimento regionale sopra citato esplica tutta la sua efficacia per cui è obbligatorio per tutto il territorio regionale - ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) - che i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale.

## **CAPITOLO 2 - AREE E BENI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA PAESAGGISTICA**

Al fine del corretto esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali è innanzitutto necessario assicurare che negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (in base all'art. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della necessaria autorizzazione e che la stessa non venga erroneamente rilasciata al di fuori di tali ambiti.

A tal fine è opportuno procedere prioritariamente alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela o, quantomeno, disporre dei criteri per la loro identificazione al fine di verificare, caso per caso, se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o della Regione ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, oppure risultare tutelati automaticamente in base all'art. 142 del decreto medesimo.

Nel primo caso, qualora l'Ente non sia in possesso di copia dell'atto amministrativo di imposizione del vincolo e della relativa cartografia di perimetrazione, potrà rivolgersi alla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

Nel secondo caso, occorre fare riferimento a quanto indicato nel SIBA (v. paragrafo 5.8.3) nonché alle eventuali ulteriori ricognizioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e negli strumenti di pianificazione comunale.

Si ricorda, inoltre, che le indicazioni riportate nel presente capitolo potranno essere utili alle Amministrazioni comunali per la stesura, o l'aggiornamento, della carta del sistema dei vincoli che dovrà accompagnare la redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

Eventuali richieste di assistenza interpretativa potranno essere rivolte alla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

## **2.1. Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**

Si tratta di vincoli che riguardano ambiti territoriali, di ampiezza e superficie variabile, chiaramente individuati con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali.

Va inoltre ricordato che i vincoli proposti dalle Commissioni provinciali, di cui sopra, operano in salvaguardia.

Ai sensi dell'art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'elenco di tali beni, con la relativa perimetrazione cartografica è reperibile presso la Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica della Giunta regionale o presso le Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio competenti per territorio.

## **2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell' art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**

Si tratta di ampie fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti vincolati, sotto il profilo paesaggistico, costituisce la parte preponderante della materia le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non opera per quelle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- “ a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;*
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865”.*



Inoltre il vincolo paesaggistico non si applica ai beni indicati all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua..."* ) che siano stati ritenuti dalla Regione irrilevanti ai fini paesaggistici (d.g.r. 12028 del 25 luglio 1986 – pubblicata sul BURL del 15 ottobre 1986, 2° Supplemento Straordinario al n. 42).

Ai fini della corretta identificazione degli ambiti tutelati, di cui all'articolo 142, si riportano di seguito alcune note esplicative ed informative relative alle categorie geografiche oggetto di tutela che interessano il territorio regionale lombardo.

### **2.2.1 - laghi (vincolo comma 1, lettera b – art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Entrano in questa categoria tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza.

Va altresì precisato che sono da ritenersi vincolati ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tutti quegli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente" (Tribunale Superiore Acque 27 luglio 1956 n. 17).

Con il termine "linea di battigia" si intende la linea che sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) delimita il lago.

### **2.2.2 - fiumi e corsi d'acqua (vincolo comma 1, lettera c - art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

Il vincolo riguarda i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La fascia è da individuare a partire dal piede esterno dell'argine con l'avvertenza che per quanto riguarda il Fiume Po l'ambito soggetto a tutela paesaggistica riguarda la fascia di 150 metri misurata dall'argine maestro e, dove questo manchi, risulta assoggettata a tutela l'intera area golenale (fascia di esondazione).

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico quei corsi d'acqua, o parte degli stessi, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ed inclusi in apposito elenco.

Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1986, n. 12028 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, 2° supplemento straordinario al n. 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici.

### **2.2.3 - territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; oltre i 1200 metri s.l.m. per gli Appennini (vincolo comma 1, lettera d - art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

Il vincolo paesaggistico riguarda le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina ed i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole. Il vincolo va individuato sulla cartografia seguendo le relative isoipse.

### **2.2.4 - ghiacciai e circhi glaciali (vincolo comma 1, lettera e - art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

La identificazione dei ghiacciai e dei circhi glaciali è fornita dall'Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Giunta regionale in base alle seguenti definizioni:

- circo glaciale: conca ad anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale;
- ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per ricristallizzazione della neve, che per gravità è (è stata) dotata di movimento.

## 2.2.5 – parchi e riserve (vincolo comma 1, lettera f - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Sono i parchi e riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i singoli parchi regionali si deve fare riferimento alle leggi istitutive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed accompagnate dalla cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se adottati o approvati, ai relativi piani territoriali di coordinamento.

Il territorio regionale è interessato dal Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n.740 (ampliato con D.P.R. 23 aprile 1977), il cui Piano è stato adottato con deliberazione del Consorzio del 28 luglio 2005, n.22, e dalle aree protette regionali richiamate negli elenchi di seguito riportati.

Per gli eventuali territori di protezione esterna questi devono essere individuati o individuabili dai provvedimenti istitutivi e dai rispettivi piani territoriali.

### Elenco dei parchi regionali

Parco regionale	Legge istitutiva	Approvazione Piano Territoriale Coordinamento	Varianti al Piano Territoriale Coordinamento
Adamello	LR 16.09.1983 n. 79	DGR 7/6632 - 29.10.2001	DGR 7/21201 - 24.03.2005
Adda Nord	LR 16.09.1983 n. 80	DGR 7/2869 - 22.12.2000	DGR 7/9322 - 07.06.2002 DGR 7/9507 - 21.06.2002 DGR 7/18361 - 23.07.2004 DGR 7/20041 - 23.12.2004
Adda Sud	LR 16.09.1983 n. 81	LR 20.08.1994 n. 22	
Agricolo Sud Milano	LR 23.04.1990 n. 24	DGR 7/818 - 3.08.2000	
Alto Garda Bresciano	LR 15.09.1989 n. 58	DGR 7/13939 - 1.08.2003	
Campo dei Fiori	LR 19.03.1984 n. 17	LR 09.04.1994 n. 13	LR 27.12.1999 n. 29 DGR 7/8733 - 12.04.2002 DGR 7/12858 - 28.04.2003 DGR 7/20038 - 23.12.2004
Colli di Bergamo	LR 18.08.1977 n. 36	LR 13.04.1991 n. 8	DGR 7/20658 - 11.02.2005
Groane	LR 20.08.1976 n. 31	LR 25.08.1988 n. 43	DGR 7/18476 - 30.07.2004
Mincio	LR 08.9.1984 n. 47	DGR 7/193 - 28.06.2000	
Monte Barro	LR 16.09.1983 n. 78	LR 16.03.1991 n. 7	
Montevecchia e Valle del Curone	LR 16.09.1983 n. 77	LR 29.04.1995 n. 39	DGR 7/20959 - 16.02.2005
Nord Milano	LR 11.06.1975 n. 78	LR 21.05.1990 n. 63	DGR 7/10206 - 06.08.2002 DGR 7/20136 - 23.12.2004
Oglio Nord	LR 16.04.1988 n. 18	DGR 548 - 4.08.2005	
Oglio Sud	LR 16.04.1988 n. 17	DGR 2455 - 1.12.2000	DGR 7/9150 - 28.05.2002 DGR 7/16801 - 19.03.2004
Orobie Valtellinesi	LR 15.09.1989 n. 57		
Orobie Bergamasche	LR 15.09.1989 n. 56 LR 12.05.1990 n. 59		
Grigna Settentrionale	LR 02.03.2005 n. 11		
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	LR 16.09.1983 n. 76	DGR 7/427 - 7.07.2000	
Serio	LR 01.06.1985 n. 70	DGR 7/192 - 28.06.2000	DGR 7/10399 - 20.09.2002 DGR 7/1971 - 13.12.2004
Spina Verde di Como	LR 04.03.1993 n. 10	DGR 374 - 20.07.2005	
Valle del Lambro	LR 16.09.1983 n. 82	DGR 7/601 - 28.07.2000	
Valle del Ticino	LR 09.01.1974 n. 2	LR 22.03.1980 n. 33	DGR 7/5983 - 02.08.2001

## Elenco delle riserve naturali regionali

Riserva	Province	Atto istitutivo	Piano di gestione
Bosco W.W.F. di Vanzago	MI	DCR 2113 - 27.03.1985	DGR 13207 - 17.05.1996
Valpredina	BG	DCR 2114 - 27.03.1985	DGR 25064 - 18.02.1997
Boschi del Giovetto di Palline	BG BS	DCR 895 - 30.01.1985	DGR 52935 - 20.03.1990
Isola Boschina	MN	DCR 1966 - 6.03.1985	DGR 16800 - 19.03.2004
Monte Alpe	PV	DCR 1968 - 6.03.1985	DGR 19795 - 10.12.2004
Sasso Malascarpa	LC	DCR 1967 - 6.03.1985	DGR 19609 - 26.11.2004
Valle del Freddo	BG	DCR 2015 - 25.03.1985	DGR 19213 - 29.10.2004
Paluaccio di Oga	SO	DCR 1795 - 15.11.1984	DGR 4675 - 18.05.2001
Fontanile Brancaleone	BG	DCR 1894 - 5.02.1985	
Fontana del Guercio	CO	DCR 1801 - 15.11.1984	DGR 65759 - 28.03.1995
Valli di S. Antonio	BS	DCR 1902 - 5.02.1985	DGR 53282 - 21.03.1990
Lago di Sartirana	LC	DCR 1802 - 15.11.1984	DGR 56753 - 3.08.1990
Palude di Ostiglia	MN	DCR 1737 - 11.10.1984	DGR 36022 - 8.05.1998
Garzaia di Pomponesco	MN	DCR 1176 - 28.07.1988	
Piramidi di Postalesio	SO	DCR 1797 - 15.11.1984	
Monticchie	LO	DCR 1177 - 28.07.1988	DGR 48146 - 15.02.1994
Sorgente Funtane	BS	DCR 1904 - 5.02.1985	DGR 44590 - 30.07.99
Piramidi di Zone	BS	DCR 1844 - 19.12.1984	DGR45378 - 1.10.99
Lago di Piano	CO	DCR 1808 - 15.11.1984	DGR 639 - 1.10.1990
Valle di Bondo	BS	DCR 1903 - 5.02.1985	
Marmitte dei Giganti	SO	DCR 1803 - 15.11.1984	DGR 48270 - 15.02.1994
Bosco dei Bordighi	SO	DCR 1262 - 29.11.1994	DGR 13111 - 23.05.2003
Pian Gembro	SO	DCR 1180 - 28.07.1988	DGR 444 - 25.07.1995
Incisioni Rupestri	BS	DCR 938 - 2.03.1988	DGR 29143 - 3.11.1992
Lago di Montorfano	CO	DCR 1796 - 15.11.1984	
Lago di Ganna	VA	DCR1856 - 19.12.1984	
Complesso Morenico Castellaro Lagusello	MN	DCR 1738 - 11.10.1984	DGR 41300 - 22.09.1993
Vallazza	MN	DCR 102 - 24.01.1991	
Valli del Mincio	MN	DCR 1739 - 11.10.1984	
Adda Morta	CR LO	DCR 1845 - 19.12.1984	DGR 40739 - 14.03.1989
Palata Menasciutto	CR	DCR 1178 - 28.07.1988	DGR 34326 - 23.01.98
Le Bine	CR MN	DCR 759 - 1.10.1987	DGR 41299 - 22.09.1993
Torbiere di Marcaria	MN	DCR 1390 - 31.05.1989	DGR 2616 - 11.12.00
Riva Orientale del Lago d' Alserio	CO	DCR 1798 - 15.11.1984	DGR 34933 - 6.03.1998
Torbiere del Sebino o d' Iseo	BS	DCR 1846 - 19.12.1984	DGR 31755 - 17.10.97
Pian di Spagna Lago di Mezzola	CO SO	DCR 1913 - 6.02.1985	DGR 22903 - 20.12.1996
Isola Boscone	MN	DCR 566 - 29.01.1987	DGR 53279 - 21.03.1990

Boschetto della Cascina Campagna	BG	DCR 135 - 20.03.1991	
Bosco de l'Isola	BG BS CR	DCR 196 - 28.05.1991	
Bosco Di Barco	BS CR	DCR 1804 - 20.12.1989	
Isola Uccellanda	BS CR	DCR 1329 - 31.05.1989	
Bosco della Marisca	BS CR	DCR 1387 - 31.05.1989	
Bosco Ronchetti	CR	DCR 421 - 27.02.2002	
Lanca di Gabbioneta	CR	DCR 1389 - 31.05.1989	
Lanca di Gerole	CR	DCR 178 - 06.02.2001	
Lanche di Azzanello	CR	DCR 1388 - 31.05.1989	
Naviglio di Melotta	CR	DCR 1736 - 11.10.1984	DGR 35674 - 27.04.1993
Fontanile Nuovo	MI	DCR 1799 - 15.11.1984	DGR 51878 - 21.02.1990
Sorgenti della Muzzetta	MI	DCR 1800 - 15.11.1984	DGR 36311 - 18.05.1993
Abbazia Acqualunga	PV	DCR 249 - 29.04.1986	DGR 14719 - 14.11.1991
Boschetto di Scaldasole	PV	DCR 1734 - 11.10.1984	DGR 12774 - 16.04.2003
Garzaia del Bosco Basso	PV	DCR 209 - 26.03.1986	DGR 19214 - 29.10.2004
Garzaia della Carola	PV	DCR 1330 - 31.05.1989	DGR 14720 - 14.11.1991
Garzaia della Cascina Isola	PV	DCR 1060 - 25.05.1988	DGR 41298 - 22.09.1993
Garzaia della Roggia Torbida	PV	DCR 210 - 26.03.1986	DGR 15712 - 18.12.2003
Garzaia di Porta Chiossa	PV	DCR 1733 - 11.10.1984	DGR 15495 - 2.12.1991
Garzaia di Villa Biscossi	PV	D.C.R 1735 - 11.10.1984	DGR 14842 - 31.10.2003
Palude Loja	PV	DCR 758 - 1.10.1987	DGR 15366 - 28.11.2003
Lago di Biandronno	VA	DCR 1857 - 19.12.1984	
Palude Brabbia	VA	DCR 1855 - 19.12.1984	DGR 10706 - 18.10.2002

Informazioni più dettagliate sugli ambiti dei parchi e delle riserve naturali possono essere richieste alla DG Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi e/o di approvazione dei Piani territoriali di Coordinamento possono essere consultati sul sito regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

## 2.2.6 - boschi e foreste (vincolo comma 1, lettera g - art. 142 D.Lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato dalla normativa regionale vigente (articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27).

Tale norma indica (comma 1) che sono da considerare boschi:

- a) *le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;*
- b) *i rimboschimenti e gli imboschimenti;*
- c) *le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.*

Riguardo alla definizione in parola, si evidenzia che la frase "lato minore" contenuta nel testo dell'art. 3, comma 1, lett .a) della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27, deve essere interpretata come "larghezza".

Secondo la stessa norma (comma 2) sono da considerarsi assimilati ai boschi:

- "a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;*
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco."*

La stessa disposizione normativa (comma 4) stabilisce che non sono da considerarsi boschi:

- "a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;*
- b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;*
- c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;*
- d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. "*

## **2.2.7 - università e usi civici (vincolo comma 1, lettera h - art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

Il vincolo è relativo alle aree assegnate alle università agrarie ed alle zone gravate da usi civici.

Per quanto riguarda le università agrarie, che sono forme associative variamente denominate (comunanze, partecipanze, associazioni agrarie) per il godimento promiscuo di terre, va segnalato che il territorio lombardo non è interessato da tali vincoli.

Per usi civici si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a favore delle popolazioni di determinati territori, che da queste terre traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la tutela delle risorse naturali.

Allo stato attuale l'istituto dell'uso civico è definito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.

Informazioni sui predetti vincoli si possono ottenere presso l'ERSAF, ove è possibile ottenere l'indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in zone montane. Presso le Amministrazioni provinciali nonché presso le Amministrazioni comunali sarà possibile desumere informazioni più dettagliate.

## **2.2.8 - zone umide (vincolo comma 1, lettera i - art. 142 D.Lgs. 42/2004)**

Il vincolo riguarda le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e successivo D.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184.

Si elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi, nonché i comuni interessati dal vincolo.

## Elenco delle zone umide

Zona umida	Comuni interessati	D.M.	provvedimento regionale istitutivo
Palude Brabbia	Casale Litta, Cazzago Brabbia, Narco, Ternate, Varano Borghi	11.06.1984	DCR 1855 - 19.12.1984
Palude di Ostiglia	Ostiglia	11.06.1984	DCR 1737 - 11.10.1984
Valli del Mincio	Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodigò	11.06.1984	DCR 1739 - 11.10.1984
Pian di Spagna e Lago di Mezzola	Gera Lario – Sorico – Dubino – Novate	6.06.1980	DCR 1913 - 6.02.1985
Torbiere di Iseo	Cortefranca – Iseo – Provaglio	11.06.1984	DCR 1846 - 19.12.1984
Isola Boscone	Carbonara Po – Borgofranco Po	15.10.1985	DCR 566 - 29.01.1987

Informazioni su tali vincoli possono essere richieste alla DG Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi possono essere consultati sul sito regionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

### 2.2.9 – zone archeologiche (vincolo comma 1, lettera m - art. 142 D.Lgs 42/2004)

Sono sottoposte a vincolo le “zone di interesse archeologico” individuate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per quanto riguarda il territorio lombardo non risultano individuate tali zone e, pertanto, non esistono fattispecie di vincolo di questa natura.

Presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia possono essere reperite le informazioni sulla localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione, sulla loro attribuzione a determinati periodi storici e sulle limitazioni e prescrizioni di cui tenere conto nell'esecuzione di opere che comportino movimenti di terra.

## CAPITOLO 3 - LA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE TRA REGIONE ED ENTI LOCALI (articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dagli Enti di seguito indicati oltre che dalla Regione.

### 3.1 - Comune

Al Comune sono state conferite, dal comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli enti gestori dei parchi (comma 5) e della Provincia (comma 3) oltre agli interventi inerenti le opere idrauliche realizzate da altri enti locali (comma 4).

E' bene precisare che sotto tale ultima dizione viene ricompreso ogni ente locale che realizzi l'opera idraulica (ad esempio le Comunità Montane).

Le competenze paesaggistiche dei Comuni sono principalmente riferite alle trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali l'Amministrazione comunale già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all'esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa comunale).

### 3.2 - Province

Spetta alla provincia competente per territorio (ai sensi dell'art. 80, comma 3) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica relativamente a:

- “a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;*
- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);*
- c) strade di interesse provinciale;*
- d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;*
- e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.*

L'attribuzione di queste competenze tende a conseguire un obiettivo di semplificazione amministrativa poiché in materia di cave e rifiuti solidi urbani le Province sono già titolari di specifica delega di funzioni rispettivamente con legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e con legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Nelle altre materie si è voluto qualificare il ruolo della Provincia quale ente locale intermedio come definito dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le funzioni amministrative di cui al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, relative ad opere idrauliche realizzate dalle Amministrazioni provinciali, sono esercitate, in base al disposto del comma 4 del medesimo articolo, dall'Amministrazione provinciale stessa.

Per quanto riguarda le opere di sistemazione montana (lettera b) e gli interventi di trasformazione del bosco (lettera e) si rinvia a quanto puntualmente indicato al capitolo successivo.

Relativamente alle strade di interesse provinciale (lettera c) per la loro individuazione occorre fare riferimento alla d.g.r. VII/19709 del 3 dicembre 2004 “Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9” (pubblicata sul BURL del 23 dicembre 2004, 2° supplemento straordinario n. 52) che individua le strade di interesse locale, provinciale e regionale.

Pertanto con riferimento a tale provvedimento sono da ritenersi attribuite alla competenza paesaggistica comunale le strade di interesse locale, ed alla competenza provinciale o regionale le “strade di interesse provinciale” o “di interesse regionale”.

Va precisato che, nel caso di realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento tra strade aventi una classificazione diversa (interesse locale e provinciale oppure interesse provinciale e regionale), per l'attribuzione della competenza paesaggistica si deve far riferimento al livello di interesse di scala più elevata (ad esempio la competenza è attribuita alla Regione per tratti stradali di collegamento tra una strada di interesse provinciale ed una di interesse regionale).

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree del demanio lacuale (lettera d), sono state attribuite alla Provincia le competenze paesaggistiche precedentemente esercitate dalle “associazioni di comuni” in base all'art. 2, comma 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5, che ha aggiunto il comma 2bis all'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (tale norma è infatti stata abrogata dall'art. 104, comma 1, lettera y, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12).

### 3.3 - Consorzi Gestione Parchi

Nei Comuni compresi nei Parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive (ad es. pareri ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e sanzionatorie sono esercitate dall'Ente Gestore del Parco, ad eccezione che per gli interventi di competenza della Regione e della Provincia, ovvero degli interventi inerenti ad opere idrauliche realizzate da enti locali diversi dai comuni.

Gli interventi di competenza comunale che devono essere realizzati in zone classificate di iniziativa comunale dai P.T.C. dei parchi restano, come già visto, in capo ai Comuni; nei parchi sprovvisti di PTC - ed in cui manca, quindi, l'individuazione delle zone di iniziativa comunale - la competenza dell'Ente Gestore si estende all'intero perimetro di parco.

Chiaramente non è sufficiente soltanto la classificazione formale, ovvero la denominazione "IC" attribuita alla zona, ma occorre considerare anche la disciplina sostanziale della zona. Pertanto, se in un particolare ambito il PTC del Parco consente al Comune di disciplinare il proprio territorio in modo sostanzialmente autonomo, tale zona è da ritenersi come assoggettata all'esclusiva disciplina comunale, indipendentemente dalla denominazione della zona stessa.

Sono state attribuite all'Ente Gestore del Parco le funzioni in materia paesaggistica da svolgersi in ambito comunale perché il parco regionale si configura come un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e pertanto più "adeguata" a svolgere le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

### 3.4 - Regione

In via residuale sono rimaste di esclusiva competenza regionale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative a:

- "a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27 , comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;*
- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonchè quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;*
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);*
- d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003."*

Rispetto alla lettera a) occorre precisare che le eccezioni indicate (per le quali la competenza paesaggistica è attribuita al Comune) sono relative ad opere che riguardano interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione da eseguirsi su edifici esistenti come specificato dall'art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Relativamente alla lettera b) sono attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative paesaggistiche per le opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po quale ente attuatore dell'intervento.

Per i canali indicati nell'allegato A alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, quando assoggettati a specifica tutela paesaggistica in forza dell'art. 136 o 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compete alla Regione la funzione autorizzativa e sanzionatoria esclusivamente per le opere idrauliche che si eseguano su detti canali: non rientra fra le competenze regionali la valutazione paesaggistica di interventi diversi dalle opere idrauliche che si vogliono eseguire a margine dei canali stessi.

A solo titolo esemplificativo si precisa che nel caso di un intervento di ristrutturazione di un immobile residenziale posto lungo l'alzaia di uno dei canali indicati nell'elenco ed assoggettato a vincolo paesaggistico in base ad uno specifico atto amministrativo (ex art. 136 del decreto legislativo



22 gennaio 2004, n. 42) o a vincolo di legge (ex art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), la competenza amministrativa paesaggistica è attribuita al comune territorialmente competente, o al Consorzio di Gestione del Parco nel caso l'intervento riguardi un'area che il PTC del Parco non assoggetta alla esclusiva competenza comunale, salvo comunque il caso che tali opere abbiano una interferenza diretta con il manufatto idraulico (ad esempio un'opera nel sottosuolo che interessi o interferisca con le sponde o la sezione idraulica del canale medesimo).

Per quanto riguarda gli interventi di deposito e smaltimento rifiuti sono attribuite alla Regione, in base all'art. 17 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, le competenze paesaggistiche relative a:

*“.. b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 per impianti:*

- 1. all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, ai sensi dell'allegato B, punto D1, del incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997;*
  - 2. che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 22/1997;*
  - 3. che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);*
- c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.*

Le competenze paesaggistiche per le altre tipologie di intervento relative allo smaltimento dei rifiuti sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

## **CAPITOLO 4 - CRITERI E PROCEDURE RELATIVI AD ALCUNE CATEGORIE DI OPERE ED INTERVENTI**

Al fine di consentire un corretto esercizio delle competenze paesaggistiche a partire dalla certa individuazione dell'Ente cui è attribuita la funzione amministrativa, oltre alla miglior definizione dei criteri di gestione della competenza medesima, risultano opportune le precisazioni di seguito indicate.

In linea generale, rispetto a tutti i tipi di intervento oltre a quelli di seguito descritti, occorre segnalare la necessità che si presti una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle “attività cantieristiche” relative agli interventi di trasformazione dei luoghi.

Pur partendo dalla constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie, risulta necessario richiedere che già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate - non solo per gli aspetti meramente logistici o di economicità d'installazione - le ipotesi meglio percorribili per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito dell'installazione dei cantieri per la realizzazione dell'intervento.

In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un tracciato di servizio, si dovrà verificare ogni possibile alternativa all'occupazione di ambiti tutelati. Nel caso di accertata impossibilità o di documentata eccessiva onerosità il progetto dovrà valutare, in via preliminare, il livello d'incidenza globale delle operazioni nonché indicare le cautele da introdurre in fase di realizzazione e gestione per le indispensabili mitigazioni, compensazioni e ripristini dei siti.

Atteso comunque che l'attrezzatura del cantiere, in particolare per gli interventi infrastrutturali, ma non solo, può determinare una pluralità di interferenze puntuali spesso congiunte ad un altrettanto elevato uso di suolo si ritiene che, ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario prevedere un organico piano d'azione che riduca al minimo i tempi d'uso delle aree e prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino.

A mero titolo orientativo, e sempre tenendo presente quanto sopra esposto, in situazioni particolari sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico o per rilevanza puntuale si dovrà porre la massima cura nel conservare lo stato dei luoghi, assumendo che:

- in ambiti boscati d'alto fusto, solo per comprovate e motivate esigenze, si potrà procedere al taglio a raso di singoli esemplari arborei con successiva ripiantumazione garantendo le cure colturali (compresi gli apporti idrici e la sostituzione delle fallanze) per almeno due cicli stagionali successivi;
- la formazione di nuove piste o strade di arroccamento dovrà essere prevista solo laddove mediante la maglia della viabilità minuta non possa essere raggiunto il luogo di operatività e, in presenza di versanti aperti ad ampie visuali, dovranno adottarsi tracciolini con giacitura e profilo congruente per limitarne la percezione;
- in vicinanza di particolari elementi naturalistici, architettonici, storici, o appartenenti alla tradizione locale andrà sempre garantito un "franco" che salvaguardi, oltre all'integrità specifica dell'elemento, la conservazione del rapporto tra il bene medesimo ed il suo contesto paesaggistico di riferimento;
- in presenza di manufatti, sia stabili che provvisori, in diretto rapporto visivo con luoghi o anche tracciati e percorsi che attraggono o veicolano pubblica fruizione, dovrà essere posta la massima cura nell'allestire adeguate opere di mascheramento e mitigazione. Si dovranno evitare recinzioni di cantiere con cromatismi particolarmente emergenti e l'installazione di apparati di illuminazione non strettamente necessari;
- tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati e conferiti alle pubbliche discariche prima della fine dei lavori, solo lo strato colturale potrà essere conservato in loco per le operazioni di ripristino e rinaturalizzazione.

#### **4.1 - OPERE IDRAULICHE**

Per quanto riguarda le opere idrauliche, comprese quelle relative alla difesa del suolo, è necessario che si tengano in adeguata considerazione, oltre alle esigenze di garantire la sicurezza delle popolazioni insediate, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito interessato dagli interventi di trasformazione territoriale, allo scopo di evitare modificazioni negative che comportino la perdita dei valori tutelati: a parità di efficacia dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Al riguardo è opportuno che per il perseguimento di questi obiettivi e finalità ci si attenga, per la progettazione degli interventi, ai criteri ed indirizzi contenuti nei seguenti documenti e provvedimenti:

- d.g.r. 1 luglio 1997, n. VI/29567 – "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 luglio 1997, 1° Supplemento Straordinario al n. 31);
- d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740 - Approvazione direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19);
- d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 "Piano Territoriale Paesistico Regionale" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 edizione speciale 6 agosto 2001).

E' inoltre necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che si faccia riferimento anche ai criteri ed indirizzi di maggior dettaglio contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale dei parchi regionali e delle riserve naturali e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Per quanto riguarda i lavori di "manutenzione ordinaria" relativi ad interventi di "sfalcio" della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente sugli argini fluviali, che si configurano quale manutenzione ordinaria periodica a garanzia della sicurezza idraulica dei medesimi, in quanto tesi a

riportare allo stato originario la situazione degli argini, va segnalato che tali lavori, non costituendo “modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, secondo l’art. 146, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono assoggettati a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Va altresì precisato che, per lo stesso motivo, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica in relazione agli interventi di rimozione periodica di materiali litoidi che si accumulano in alveo, anche in corrispondenza di briglie selettive e opere di trattenuta, finalizzati alla sola pulizia del materiale depositato, in quanto tesi a garantire la sicurezza idraulica del corso d’acqua riportando alla situazione precedente la sezione idraulica del corso d’acqua medesimo.

Con i criteri di seguito dettati si intende:

- fornire un sintetico strumento, di rapida e facile consultazione, per la progettazione delle opere di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, con l’intento di contribuire allo sviluppo di una efficace azione di tutela del paesaggio;
- richiamare l’attenzione dei tecnici sui principi ai quali dovranno ispirarsi nella progettazione di opere di difesa del suolo, affinché il percorso progettuale sia mirato non solo ad una tutela e conservazione dei valori paesaggistici degli ambiti di intervento, ma anche indirizzato al miglioramento delle peculiarità paesaggistiche dei siti interessati (nuovi paesaggi);
- contribuire ad ampliare le necessarie professionalità e sensibilità in materia di paesaggio anche negli organismi ed enti locali preposti alla pianificazione e gestione del territorio, perseguendo l’obiettivo di una compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio, attraverso una buona qualità progettuale.

La redazione del progetto, che sia preliminare, definitivo o esecutivo, non può prescindere dal considerare il percorso metodologico, ampiamente illustrato nello specifico capitolo dei presenti criteri, relativo alla fase di analisi del luogo, alla descrizione del progetto ed alla valutazione delle interferenze del progetto con il contesto.

Va segnalato, comunque, che la scala progettuale più adeguata, per una coerente e compiuta valutazione paesaggistica delle trasformazioni indotte da un intervento, è quella del progetto definitivo/esecutivo, poiché il livello del preliminare lascia indefiniti molti elementi che possono costituire la differenza tra un impatto positivo o negativo del progetto.

La prima fase riguarda l’analisi del contesto paesaggistico che dovrebbe consentire al progettista di determinare il livello di sensibilità o vulnerabilità paesaggistica del luogo.

La lettura del contesto paesaggistico fluviale avviene attraverso l’identificazione degli “elementi costitutivi” dell’ambito in questione, e deve considerare l’insieme del corso d’acqua con i pertinenti versanti e le aree di divagazione.

Di sicuro ausilio possono essere, per questa fase, gli studi del Piano territoriale paesistico regionale e gli elaborati di maggior dettaglio contenuti nei Piani territoriali di coordinamento provinciale, la cui parte paesaggistica fornisce generalmente una ampia quantità di dati, sia di base che aggregati, utili alla lettura/interpretazione del contesto paesaggistico di riferimento.

Le schede degli elementi costitutivi del paesaggio, in particolare quelle relative al settore geomorfologico e naturalistico (v. allegato B), che, segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano alcune categorie di interventi compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati, rappresentano un ulteriore utile contributo.

La seconda fase riguarda la illustrazione/descrizione del progetto con le sue specifiche caratteristiche e con indicazione, oltre agli elementi progettuali propriamente idraulici, degli elementi progettuali di “valore” e rilevanza paesaggistica.

Per la definizione degli elementi costitutivi il progetto vanno privilegiate le soluzioni tecniche proposte dal più volte richiamato “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica”.

Lo scostamento da tali soluzioni (dalle modalità indicate) andrà motivato argomentando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l’assunzione.

La conclusiva fase di valutazione comporta che il progettista individui il livello di interferenza o incidenza paesaggistica del progetto rispetto al contesto analizzato, accertando l’entità delle modificazioni paesaggistiche, e proponendo eventualmente adeguate misure mitigative dell’impatto qualora alcuni elementi di sicurezza idraulica non consentano la revisione/modifica del progetto.

Di seguito si riportano, per le diverse tipologie d'intervento, due tabelle che illustrano specifiche, seppur indicative, indicazioni progettuali che vanno considerate come "raccomandazioni" da contestualizzare nella fase di progetto ai fini di conseguire una complessiva migliore qualità paesaggistica dell'intervento con riguardo a alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche proprie del contesto ed al ripristino dei valori paesistici (mitigazione/mascheramento di strutture/infrastrutture, ricucitura episodi di degrado).

### Interventi strutturali e di manutenzione degli alvei

tipologie	Indicazioni progettuali
Eliminazione di strutture artificiali presenti all'interno dell'alveo (ad esempio tratti d'alveo canalizzati, tombinature e tratti incubati..)	Interventi finalizzati alla rimozione degli elementi descritti ed alla rinaturalizzazione dei tratti interessati, oltre ai materiali assimilabili a rifiuti in genere
Svasi e sghiai di tratti di alveo soggetti periodicamente a fenomeni che comportano rilevanti sedimentazioni del trasporto solido, con particolare riguardo ai settori di conoide	Prelievi in alveo di materiale litoide ai fini della regimazione idraulica, relativamente ai corsi d'acqua che abbiano possibilità di naturale ricostituzione e laddove il deposito non risulti colonizzato con essenze arboree
Ceduazione e taglio selettivo della vegetazione arborea/arbustiva in alveo e sulle sponde	Taglio ceduo della vegetazione arborea ed arbustiva su depositi alluvionali completamente o parzialmente presenti in alveo e sulle sponde, che non compromettano eventuali equilibri ecosistemici accertati (isole, ..). Le operazioni di taglio dovranno riguardare ambiti non continui, ma opportunamente scelti in funzione della estensione del corso d'acqua allo scopo di preservare l'identità paesaggistica dei luoghi interessati
Costruzione di opere trasversali in genere (soglie, briglie, pennelli) finalizzate alla regimazione del corso d'acqua	Le categorie di opere previste dovranno integrarsi il più possibile con il contesto interessato, privilegiando l'impiego di tecniche e materiali tradizionali e di tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere eseguite in cls dovranno essere rivestite in pietra locale di adeguato spessore o – qualora non sia possibile – le superfici in vista dovranno essere realizzate con l'uso di casseri presagomati, finitura martellinata, bocciardata, ecc..
Costruzione di opere longitudinali (riprofilatura, difese spondali, scogliere e/o muri d'argine)	Privilegiare l'esecuzione con tecniche di ingegneria naturalistica, ove non fosse possibile (motivandone le ragioni) è consentita la realizzazione di difese spondali con scogliere in massi ciclopici di cava locale e di muri d'argine secondo le precedenti indicazioni progettuali

In linea generale per quanto riguarda i programmi di escavazione di materiale inerte dagli alvei, diversi dalla manutenzione ordinaria della quale si è detto sopra e per la quale non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, si dovranno adottare le seguenti cautele:

- nella fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità non solo idraulica, ma anche ecologica dei corsi d'acqua, ed a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia;
- dovranno essere ripristinate le naturali alternanze di raschi e buche tipiche del torrente e, ove preesistente ed eliminata per esigenze di cantiere, dovrà essere ricostituita la vegetazione arborea ed arbustiva;
- dovranno essere evitate le rettifiche d'alveo, mantenendo l'andamento meandriforme là dove esistente e gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei parametri caratteristici del corso d'acqua, quali la pendenza, la sezione, le caratteristiche del fondo alveo e delle sponde e dovranno essere salvaguardate le aree di divagazione delle acque;
- i materiali assimilabili a rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti in aree di intervento dovranno essere asportati e trasferiti in idonea discarica controllata.

Per quanto riguarda gli interventi di costruzione di opere trasversali o longitudinali in alveo occorre garantire che gli interventi da realizzarsi interferiscano il meno possibile con la qualità delle acque, le condizioni di vita dell'ittiofauna e garantiscano – in corrispondenza di sbarramenti – la risalita della fauna acquatica e la continuità ecologica del torrente

### Interventi sulle opere di difesa idraulica ed idrogeologica

tipologie	Indicazioni progettuali
Interventi di manutenzione (diversa da quella ordinaria) degli argini e delle opere accessorie, mediante sfalci della vegetazione arbustiva ed arborea sulle scarpate, ripresa scoscendimenti, ricarica sommità arginali, ripristino del paramento;	Tutte le opere sia principali che accessorie dovranno essere realizzate adottando le stesse tecniche costruttive ed il medesimo tipo di materiali usati per la costruzione del manufatto originario.
Mantenimento dei manufatti esistenti (chiaviche, meccanismi di regolazione, ecc. ).	Privilegiare la conservazione dei caratteri tipologici di riconosciuto valore storico-architettonico
Interventi di manutenzione, ripristino e miglioramento funzionale delle diverse categorie di opere di difesa idraulica (scogliere, gabbionate, muri d'argine, briglie, soglie, fondazioni, ecc.)	Per quanto possibile si dovrà fare riferimento alle indicazioni progettuali ed alle modalità d'intervento contenute nel Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica (motivando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l'assunzione). Si dovranno altresì considerare anche le eventuali prescrizioni contenute nella originaria autorizzazione paesaggistica. Valutare nel caso di interventi significativi l'opportunità di eseguire ripristini complessivi finalizzati alla rinaturalizzazione degli ambiti interessati.
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale: dei bacini di laminazione delle piene; delle reti di scolo e di drenaggio superficiali; delle opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.	Per quanto riguarda le vasche di laminazione occorre che il progetto tenga adeguatamente conto non solo degli elementi fisici componenti il paesaggio dell'ambito interessato, indicando gli elementi di vulnerabilità e sensibilità paesaggistica, ma indichi anche le alternative (localizzative e dimensionali) indagate nonché le modalità operative atte a inserire nel paesaggio e rendere congruente la trasformazione proposta.

## 4.2 - DERIVAZIONI IDRICHE DA CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

Risulta utile, in relazione alla necessità di chiarire i livelli di competenza amministrativa paesaggistica, stante le diverse attribuzioni che la normativa di settore assegna ai diversi Enti locali e territoriali, formulare le precisazioni che seguono.

Le derivazioni si distinguono in:

- derivazioni di acque superficiali (quando il prelievo avviene da corso d'acqua pubblico (lago, fiume, torrente, colatore, ecc.);
- derivazioni di acque sotterranee (quando il prelievo avviene a mezzo pozzo o sorgente).

Le derivazioni da corsi d'acqua superficiali (indipendentemente dall'uso finale) si configurano quali opere idrauliche.

### 4.2.1 – principi generali

Sulla base del combinato disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 le utilizzazioni d'acqua pubblica si distinguono in grandi e piccole derivazioni, come indicato nella tabella sottoriportata.

<b>uso</b>	<b>Piccola derivazione</b>	<b>Grande derivazione</b>
produzione di forza motrice (idroelettrico)	Potenza nominale media annua < 3000 kW	Potenza nominale media annua > 3000 kW
irrigazione	Portata media < 1000 l/s oppure < 500 ha irrigati	Portata media > 1000 l/s oppure > 500 ha irrigati
industriale	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
consumo umano	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Pescicoltura ed assimilati	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Igienico assimilati ed altri usi	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s

Sulla base della vigente normativa nazionale per l'attivazione delle derivazioni (sia grandi che piccole) da un corso d'acqua superficiale, a qualsivoglia uso siano destinate, è necessario ottenere la preventiva concessione di derivazione (concessione per lo sfruttamento dell'acqua pubblica demaniale).

In Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", la concessione di derivazione è rilasciata dalla Regione per le grandi derivazioni e dalla Provincia per le piccole derivazioni.

Successivamente all'ottenimento della concessione di derivazione, il proponente l'intervento acquisirà, sulla base di specifica richiesta corredata dal progetto definitivo/esecutivo, la prescritta autorizzazione paesaggistica (che si ricorda è provvedimento distinto e autonomo e presupposto ad ogni altro titolo legittimante l'intervento edilizio in base all'art. 159, comma 2, e all'art. 146, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Sulla competenza e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si rileva che in base all'art. 80, comma 2, lett. a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono ritenersi attribuite alla competenza regionale le funzioni relative alle "grandi derivazioni", in quanto la Regione è l'ente cui è attribuita la competenza ad emanare il provvedimento finale ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 44, comma 1, lett. h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Il parere paesaggistico è espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi dalla Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

## 4.2.2 – Derivazioni idroelettriche

Per quanto attiene le derivazioni ad uso idroelettrico, ferma restando la possibilità di ubicare comunque i suddetti impianti anche in zone agricole, senza dover procedere all'assunzione di varianti urbanistiche, alla luce delle prescrizioni dettate dall'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'espressione del parere in merito alla compatibilità paesistica dell'intervento proposto si dovrà tener conto anche delle norme esistenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali previste dagli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali (vedi Corte Costituzionale n. 378/2000).

In base all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'autorizzazione unica di cui al comma 3 del suddetto decreto legislativo, una volta rilasciata, costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Qualora il suddetto intervento debba essere effettuato nel territorio di un parco regionale valgono i divieti contenuti nell'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, ai quali è consentito derogare, mediante apposita autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco, esclusivamente nei casi previsti dal medesimo articolo di legge.

Le opere in questione, essendo classificate dal 1° comma dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 quali interventi "di pubblica utilità" e non come opere pubbliche, non rientrano nelle deroghe previste dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

In base all'art. 80, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, le funzioni inerenti opere idrauliche realizzate direttamente dagli enti locali sono esercitate dagli enti locali stessi.

Ogni altra tipologia di "opera idraulica", comprese le "piccole derivazioni idriche" (v. tabella soprariportata) può ricondursi alla competenza comunale in base all'art. 80, 1° comma della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo il quale i Comuni esercitano le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza di altri enti secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5.

Si richiama l'opportunità che i progetti di "piccola derivazione idrica", che coinvolgono competenze paesaggistiche attribuite dall' art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad enti diversi (ad esempio Comune e Provincia), siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione degli diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico dei manufatti, oltre a richiamare gli indirizzi generali contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (Piano di Sistema - vol. 7 par. 2.3 - 2.3.1), si precisa quanto segue.

Elemento determinante nella valutazioni dei progetti di derivazioni idroelettriche è costituito dalla identificazione degli effetti alterativi che la derivazione d'acqua esercita sui caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale interessato.

La congruenza tra progetto e contesto paesaggistico è l'obiettivo strategico del perseguimento dello sviluppo sostenibile in termini paesaggistici (il rapporto tra derivazioni idroelettriche e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio non può essere risolto esclusivamente garantendo il solo rispetto del deflusso minimo vitale - DMV).

Nell'affrontare il delicato tema del depauperamento e della diminuzione delle portate presenti nel corso d'acqua, in conseguenza della derivazione idroelettrica, occorre tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e degli ambienti.

E' la presenza d'acqua nell'alveo che attribuisce senso al vincolo paesaggistico: per una corretta tutela è assolutamente necessario garantire che, nel corso d'acqua oggetto di derivazione, sia garantita una continua ed adeguata presenza d'acqua in ogni periodo dell'anno, ciò vale a maggior ragione nei casi in cui si operi su corsi d'acqua a regime torrentizio.

Ulteriore elemento che deve essere considerato ed affrontato, laddove il corso d'acqua sia oggetto di rilevanti opere di regimazione che concorrono a "ridisegnarne" l'alveo, riguarda il tema dell'interrelazione che esiste tra la certa diminuzione del flusso idrico ed il complessivo piano della regimazione del torrente.

#### ▪ **opere di presa**

La localizzazione di tali opere dovrà tener conto del contesto paesaggistico.

Inoltre si dovrà aver cura, nella progettazione di tali opere, di prevedere che le parti e le superfici a vista siano eseguite con materiali congruenti con l'ambito interessato (materiali consoni quali pietra e/o cotto, ed eventuale finitura ad intonaco.

Eventuali opere metalliche siano preferibilmente verniciate nei colori di cui alle tinte RAL n. 6014, 6022, 7035, 7038, che in base all'esperienza risultano le meno impattanti.

#### ▪ **vasche di accumulo**

Generalmente tali manufatti andranno previsti completamente interrati. Qualora aspetti di natura morfologica impedissero questa modalità costruttiva, siano adottate le migliori tecniche di inserimento paesaggistico con adeguati raccordi morfologici ed efficaci cortine vegetali composte da piante autoctone ad accrescimento rapido e arbusti posti a dimora evitando rigidi sestri d' impianto.

#### ▪ **condotte**

Solitamente la negativa percezione di queste strutture deriva dalla rigidità e linearità con cui si collocano sul territorio; l'alta visibilità dell'elemento su terreno o versante denudato, ma anche la necessità di formare un adeguato corridoio di pertinenza nel caso di ambiti vegetati, completa la definizione del tema. Un campo del tutto particolare è rappresentato dall'eventuale interferenza puntuale della condotta con specifici elementi di pregio del paesaggio di riferimento.

L'adeguata verniciatura della condotta metallica evita l'impatto visivo correlato alla riflessione della luce ma i tracciati che corrono secondo le linee di massima pendenza dei versanti enfatizzano significativamente la presenza della condotta medesima.

In presenza di accertate interferenze con luoghi, elementi o tracciati che rappresentano un elemento significativo nella storia o nella (si riferiscono alla) tradizione culturale, religiosa, turistica o naturalistica locale (del contesto), andrebbe sempre verificata la possibilità di interrare la condotta (che la condotta possa essere realizzata completamente interrata) anche perché ad una scala paesaggistica di dettaglio, giunti, selle di ritenuta e accessori vari contribuiscono non poco a denunciarne la presenza.

Se adeguatamente sormontata da un congruo franco di coltivo la rivegetazione del sito può in qualche misura contribuire al parziale mascheramento della condotta anche se immaginare una coerente ripiantumazione, nel caso di tracciato su ambito boscato, appare di più difficile attuazione.

La necessità che spesso si profila di garantire, a margine della condotta di una zona di servizio per ogni intervento futuro, dilata ancor più il "segno" su territorio e complica le ipotizzabili azioni mitigative.

In termini di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico di queste strutture appare utile considerare, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, la definizione di tracciati che ripercorrono o si affianchino a consistenti segmenti di strade, mulattiere o sentieri preesistenti.

Questa soluzione ha in genere l'ulteriore vantaggio di meglio aderire all'andamento orografico dei luoghi, evitando altresì la direttrice della massima pendenza, consentendo nei casi di ambito vegetato, il naturale mascheramento del tracciato dalle visuali più dirette e sensibili.

Nel caso d'impossibilità dell'interramento della condotta per motivi geologici, si ritiene opportuno che la stessa sia verniciata utilizzando colori che meglio si armonizzano con lo specifico sedime attraversato.



Si suggerisce in generale l'utilizzo di tinte RAL n. 7031 o 7035 con sfondo lapideo e il colore RAL n. 6014 o 6022 in ambito vegetato.

#### ▪ **edificio della centrale idroelettrica**

Relativamente alle centrali per le derivazioni idroelettriche, in particolare per quelle relative alle piccole derivazioni, è necessario segnalare la necessità che tali manufatti, allorché collocati fuori terra, siano caratterizzati sotto il profilo architettonico-edilizio dall'uso di forme e materiali consoni al contesto paesaggistico esistente.

In generale è da preferire l'utilizzo di pietra o di laterizio (con eventuale finitura ad intonaco), evitando calcestruzzo a vista.

Per quanto riguarda le centrali elettriche di interesse storico-architettonico (costruite in Lombardia tra gli ultimi anni del XIX secolo e la prima guerra mondiale) è opportuno richiamare quanto indicato nello specifico paragrafo del Piano territoriale Paesistico Regionale (cfr. vol. 7, cap. 2, paragrafo 2.4.1) nonché agli eventuali approfondimenti, sia relativi al censimento che a più dettagliati criteri ed indirizzi, contenuti nei piani provinciali (PTCP).

Queste centrali sono generalmente ubicate in ambiti interessati da tutela paesaggistica per la loro vicinanza a fiumi o torrenti.

Poiché, a differenza di altre strutture che hanno subito rapide trasformazioni architettoniche, le centrali elettriche sono rimaste pressoché inalterate, esse costituiscono testimonianza storico-architettonica legata alla più avanzata cultura ingegneristica del tempo.

Per questo motivo devono essere assoggettate a particolare salvaguardia che dovrà essere esercitata attraverso la conservazione degli elementi architettonici con interventi di solo restauro conservativo; nel caso di ampliamento, i nuovi volumi dovranno in linea generale configurarsi come continuazione planivolumetrica dell'esistente ed essere coerenti ad esso nell'immagine tipologica di facciata.

#### ▪ **opere di restituzione**

Al fine di evitare un'eccessiva rigidità di tali opere, nell'esecuzione delle stesse dovrà essere privilegiata la soluzione "a canale" in luogo del tubo.

La realizzazione del manufatto dovrà seguire la morfologia del luogo utilizzando materiali consoni all'immediato intorno e messi in opera in modo artificiale.

### **4.2.3 - Altre derivazioni**

Le funzioni in materia paesaggistica, per gli interventi di derivazione idrica a fini diversi da quelli idroelettrici (v. tabella riportata al paragrafo 4.2.1), comprese le derivazioni di acque sotterranee a mezzo pozzo e a mezzo sorgente, sono attribuite, sulla base della dimensione della derivazione, alla Regione nel caso di "grande derivazione" ed ai Comuni per le "piccole derivazioni", ad esclusione di quelle per le quali la competenza paesaggistica è attribuita ad altri enti secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

### **4.3 - LAVORI DI PRONTO SOCCORSO E DI SOMMA URGENZA**

I lavori di pronto soccorso (art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34) si eseguono per ragioni di tutela della pubblica incolumità in quanto funzionali all'eliminazione di un reale pericolo gravante su pubbliche strutture con il rischio di isolare centri abitati.

La necessità di eseguire tali lavori, secondo le modalità della somma urgenza (stabilite dalla d.g.r. n. VII/7867 del 25 gennaio 2002), stante che un ulteriore indugio comporterebbe l'incremento dello stato di dissesto e di pericolo per le popolazioni insediate, deve essere adeguatamente motivata con specifico atto ("verbale" del tecnico abilitato dall'Ente locale) in base all'art. 147 del decreto del

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, cd. Merloni).

Occorre ricordare che l'art. 147 del decreto sopra richiamato prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento e il tecnico, che si recano per primi sul luogo, possono disporre l'immediata esecuzione di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Per urgenza deve intendersi l'esistenza di una situazione di pericolo per un interesse pubblico che, per la sua eccezionalità, non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti a disposizione dell'autorità amministrativa.

Da ciò ne consegue che, in determinate situazioni di pregiudizio alla pubblica incolumità, i provvedimenti eventualmente assunti, in base alla suddetta norma, si configurano come "atti necessitati" (vedi Corte Costituzionale n. 4/77).

Inoltre, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere che, secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte costituzionale n. 4/77, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 giugno 1991, n. 265) il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico, e, quindi, anche su quello della tutela del paesaggio.

In particolare, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/77, "i motivi di sicurezza, che fanno riferimento alla incolumità fisica ed incolumità delle persone" si configurano come diversi da quelli prettamente di ordine pubblico e, pertanto, la tutela di questi interessi costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai "diritti inviolabili dell'uomo").

Pertanto, nel caso i lavori siano stati realizzati, in base all'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per ragioni di pubblica incolumità congruamente motivate, in riferimento alle situazioni di fatto che si intendono fronteggiare e ad un determinato contesto spazio-temporale, non si configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dovrebbero operare le esimenti di cui agli articoli 51 e 54 del Codice Penale (vedi anche Cassazione Penale Sezione III, sentenza n. 1907 del 15/2/1999), riguardanti l'adempimento di un dovere e lo stato di necessità, né è possibile l'irrogazione delle sanzioni amministrative in base all' art. 4, 1° comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inoltre per i suddetti interventi non sussiste la possibilità di emettere provvedimenti in "sanatoria" in base al divieto espressamente stabilito dall'art. 146, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Qualora non sussistano i presupposti indicati nell'art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovverosia "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio" i lavori di pronto intervento necessitano della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Quanto detto sopra trova applicazione anche in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate, ai sensi dell'art. 54, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a tutela della pubblica incolumità.

Naturalmente, sono fatte salve eventuali disposizioni normative speciali che prevedano termini più ristretti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in relazione a specifiche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (vedi, ad esempio, la disciplina - ormai non più applicabile - dettata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).

#### **4.4 – INTERVENTI NELLE AREE DEL DEMANIO LACUALE**

Per quanto concerne gli interventi di modifica dello stato dei luoghi in tali aree, per la cui individuazione si rimanda alla d.g.r. n. VII/8311 dell'8 marzo 2002 ed alla d.g.r. n. VII/10487 del 30 settembre 2002 (pubblicate sul BURL n. 44 edizione speciale del 28 ottobre 2002), la competenza paesaggistica è attribuita alla Provincia territorialmente competente.

Nella valutazione dei progetti relativi ad interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali quali, ad esempio, l'attrezzatura di lidi, la realizzazione di darsene, pontili o di porti, la Provincia, cui è attribuita la competenza paesaggistica, dovrà tener conto degli indirizzi dettati dal PTPR, dal PTC Provinciale e di Parco nonché delle prescrizioni paesaggistiche contenute negli strumenti di pianificazione comunale e delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di vincolo paesaggistico.

In linea generale, salve le procedure amministrative di concessione demaniale, nella valutazione paesaggistica dei progetti si dovranno valutare le interferenze tra quanto proposto e la salvaguardia del paesaggio lacuale con particolare riferimento alla necessità di considerare tali interferenze sotto il profilo "percettivo" (sia nella vista da lago o dalla sponda opposta che nella vista da terra verso lago).

Gli interventi dovranno evitare, rispetto alla caratterizzazione del quadro paesaggistico esistente, che si producano effetti "intrusivi" (non congruità e coerenza dell'intervento con il contesto) o "ostruttivi" (obliterazione della percezione del profilo della costa o dello specchio lacuale e della sponda opposta).

Va infine ricordato che, indipendentemente dalle procedure di concessione demaniale, l'obbligatorietà della autorizzazione paesaggistica sussiste solo se viene proposta una modifica dello stato dei luoghi o dell'esteriore aspetto dei manufatti esistenti.

#### **4.5 - OPERE DI SISTEMAZIONE MONTANA**

Per opere di sistemazione montana, la cui funzione amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attribuita alla Provincia, si intendono quell'insieme di interventi che, appartenenti ad un unitario progetto, comportano la modifica dello stato dei luoghi tramite opere di carattere idraulico, forestale ed agrario.

Si possono ascrivere a questa tipologia di opere gli interventi di **sistemazione idraulica forestale** ( art. 13 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27) relative ad attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi in ambito montano.

Appartengono a questa tipologia di opere, per gli aspetti idraulici, gli interventi relativi a svasamento dell'alveo, rettifica del profilo longitudinale, consolidamento dell'asta principale, sistemazione di frane, apprestamenti di difesa dalle valanghe, cunette, briglie, sbarramenti.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo forestale si fa riferimento a: inerbimento, cespugliamento e rimboschimento dei terreni franosi o degradati, dei ghiaietti di fondo valle e dei versanti valanghivi.

Relativamente alla sistemazione dei terreni agrari gli interventi riguardano il rassodamento per la stabilità del suolo, la formazione di prati stabili, il miglioramento dei pascoli e della viabilità rurale, gli approvvigionamenti d'acqua.

Alla categoria opere di sistemazione montana appartengono anche gli interventi di **manutenzione territoriale diffusa** (interventi diffusi di carattere idraulico-agrario e idraulico forestale appartenenti ad un unitario progetto) che derivano dal Piano di riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti province approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 1999, n. VI/1308.

Gli interventi afferenti la cosiddetta seconda fase di attuazione del piano riguardano interventi di manutenzione delle opere idrauliche, interventi di manutenzione lungo i versanti e sulla viabilità.

Per quanto attiene gli interventi più prettamente di natura idraulica, compresi all'interno dei progetti relativi alle "manutenzioni territoriali diffuse", occorre fare riferimento ai criteri sopra indicati nonché agli indirizzi ed alle modalità d'intervento indicate nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).

Per quanto riguarda gli interventi sui versanti, anch'essi assimilabili a interventi di sistemazione montana e quindi attribuiti alla competenza amministrativa paesaggistica della provincia territorialmente competente, si forniscono, nella tabella seguente, alcune indicazioni progettuali, connesse a specifiche tipologie d'intervento, utili a consentire che sin dalla fase della redazione del progetto si garantisca un adeguato livello di inserimento paesaggistico dell'intervento.

## Interventi strutturali sui versanti

tipologie	Indicazioni progettuali
Modesti interventi di disaggancio di massi e rimodellamento versanti , chiodatura e posa reti	Interventi finalizzati alla rimozione del materiale instabile e pulizia della parete interessata
Scoronamenti, riprofilature e stabilizzazione versanti con realizzazione di opere di difesa quali muri, valli e barriere paramassi anche di tipo elastico	Nella realizzazione di nuovi manufatti dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle presenze significative sotto il profilo paesaggistico (tracciati viari minori, manufatti rurali, muretti esistenti a secco, ecc..) privilegiando l'uso di tecniche e materiali tradizionali e prevedendo ad esempio per le strutture metalliche (reti, tiranti, ecc.) una verniciatura "mimetica" rispetto al fondale
Cure del soprassuolo boscato finalizzato alla stabilità dei versanti (regolarizzazione acque superficiali , ripristino della copertura con piantumazioni)	Evitare sostanziali modifiche al profilo naturale del terreno (sterri e riporti). Salvaguardare la vegetazione arborea ed arbustiva presente, proponendo anche interventi compensativi

Le opere di cantierizzazione dovranno essere progettate avendo cura di evitare alterazioni irreversibili del contesto nel quale si interviene e, a fine lavori, le piste di cantiere, e le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia.

### 4.6 - TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 si è inteso attribuire alle province una specifica competenza per la trasformazione "paesaggistica" dei boschi.

Per gli aspetti procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco, si rimanda agli specifici criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (quelli ad oggi vigenti sono stati approvati con d.g.r. n. VIII/675 del 21/09/2005 - pubblicata sul BURL n. 40, 1° Supplemento Straordinario, del 4.10.2005).

Si ritengono comunque opportune alcune precisazioni in ordine alle diverse fattispecie di intervento di trasformazione dei luoghi (sola trasformazione del bosco – intervento che comporta anche la trasformazione del bosco).

Per la **"sola trasformazione del bosco"** è necessario sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. e) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 , e, successivamente, l'autorizzazione a carattere forestale rilasciata dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, comunità montane, province e regione, ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Mentre se la Provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, non potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi del comma 5, art. 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Per i progetti relativi alla realizzazione di interventi edilizi di varia natura e tipologia (opere idrauliche, nuovi edifici, strade..) che comportino **“anche la trasformazione del bosco”** la valutazione paesaggistica dell'intervento proposto è effettuata dall'ente cui è attribuita la specifica competenza relativa al tipo di intervento proposto (opere idrauliche, nuovi edifici, strade...) acquisita la valutazione paesaggistica relativa alla trasformazione del bosco (rilasciata dall' Amministrazione provinciale territorialmente competente).

Se ad esempio viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “opere idrauliche” che comportino anche trasformazione del bosco (ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. e) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ) occorrerà acquisire l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla provincia e, successivamente, l'ente titolare della specifica competenza paesaggistica (nel caso l'ente locale “attuatore” dell'intervento idraulico proposto) rilascerà l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento.

Tale provvedimento darà atto, richiamandole, delle valutazioni e relative motivazioni espresse dalla provincia competente.

Se, rimanendo all'esempio, il progetto è valutato in sede di Conferenza dei Servizi entrambi gli Enti esprimeranno il parere paesaggistico che dovrà dare atto della valutazione del progetto in tutti i suoi aspetti (opere idrauliche e trasformazione del bosco), illustrando le motivazioni per le quali si ritiene che la realizzazione delle opere idrauliche e la contestuale trasformazione del bosco non costituiscano alterazione negativa del contesto.

Si richiama l'opportunità che i progetti di trasformazione dei luoghi, che coinvolgono competenze paesaggistiche attribuite dall' art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad enti diversi, come nel caso esemplificativamente sopra richiamato, siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione degli diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Nel caso la competenza paesaggistica per lo specifico intervento (attività di cava, strade di interesse provinciale, ..) sia attribuita alla Provincia stessa, ai sensi dell'art. 80, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, può essere emesso un unico provvedimento paesaggistico.

Resta comunque l'obbligo di acquisire, successivamente all'autorizzazione paesaggistica, la prescritta autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco, rilasciata dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, comunità montane, province e regione, ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Si ricorda infine che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quegli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, o relativi al taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

#### **4.7 - LINEE ELETTRICHE E CENTRALI DI PRODUZIONE**

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 80 comma 2 lett. a) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per linee elettriche con tensione fino a quindicimila volt (15 KW).

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico delle linee elettriche si richiamano gli indirizzi generali contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (Piano di Sistema - vol. 7).

Al riguardo, alla luce anche dell'esperienza condotta nel corso degli ultimi anni, si rende necessaria, quale utile approfondimento dei criteri e degli indirizzi ivi dettati, una definizione puntuale ed aggiornata dei criteri operativi utili a meglio inserire nel paesaggio lombardo tali infrastrutture.

## ▪ **Localizzazione tracciati**

Evitare di seguire il profilo dei crinali montani e collinari (meglio attraversarli in senso ortogonale, meglio ancora interrare le linee).

I tracciati non dovranno di norma costeggiare i corsi d'acqua e dovranno preferibilmente evitare la fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde.

In tutti i casi si dovrà verificare la possibilità di interramento.

## ▪ **Elettrodotti (sostegni, cromatismi...)**

Verificare la possibilità di limitarne l'altezza (anche per evitare il 3° sommitale bianco e rosso).

Evitare di posizzarli in prossimità di monumenti o nuclei storici anche isolati (cascine, agglomerati rurali di pianura e o di montagna) o dove costituiscano una forte interferenza visiva da punti di vista panoramici o comunque accessibili al pubblico.

Va generalmente evitata la realizzazione in corrispondenza della vegetazione ripariale poiché ne comporterebbe l'eliminazione e quindi la perdita dei caratteri naturalistici.

## ▪ **Centrali**

La realizzazione di centrali di produzione elettrica costituisce, per le caratteristiche tecnologiche proprie, un elemento di notevole impatto paesaggistico.

Il rapporto con il contesto, in particolare delle centrali termoelettriche, è l'aspetto più rilevante da affrontare quando si debbano eseguire valutazioni paesaggistiche di questi interventi.

In generale gli elementi di maggior "disturbo" percepibili nel paesaggio siano dati dalle dimensioni e dalle altezze dei volumi dell'impianto e più in particolare, dall'altezza dei camini, dalla sezione e dal numero degli stessi ed infine dalle dimensioni dei volumi destinati a contenere impianti tecnologici quali: caldaie, condensatori, turbine, ecc..

La progettazione dovrà in generale tener conto della necessità, al fine di garantire una migliore integrazione paesaggistica, di "ridimensionare" tali manufatti (in particolare dei camini), di prestare una grande attenzione alle scelte cromatiche, di prevedere la sistemazione dell'area di pertinenza e dei relativi accessi e di indicare, come peraltro previsto dall'art. 146, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le eventuali misure mitigative e compensative.

In particolare, al fine di attenuare l'impatto visivo dei camini, di solito di notevole altezza e pertanto estremamente visibili, sia dalle zone circostanti la centrale che dalle molteplici vie di comunicazione esistenti, si ritiene che le sezioni degli stessi debbano essere ridotte al minimo indispensabile.

Nel caso d'accorpamento di più canne in un'unica torre, dovrà essere evitata la realizzazione di "intercapedini" all'interno di quest'ultima, in quanto tale soluzione comporterebbe un aumento della sezione e quindi l'aumento dell'ingombro volumetrico totale del manufatto, con la conseguenza di un maggiore impatto percettivo, rispetto alla realizzazione di singole canne "affiancate", fatta eccezione per situazioni adeguatamente supportate da motivazioni di carattere tecnico con dimostrazione dell'impossibilità di alternative a tale soluzione.

Relativamente alla colorazione dei camini/torri, dovranno essere valutati attentamente i "cromatismi" al fine di ridurre, attraverso lo studio del colore, l'impatto visivo di tali manufatti verticali

In particolare si ritiene che debba essere preso in considerazione l'utilizzo di tecniche "fotocromatiche" che tengano conto delle situazioni cromatiche/atmosferiche locali nell'arco dell'anno, in modo tale da effettuare la pitturazione dei manufatti, mediante ricostruzione delle frequenze medie annue di colore presente nel cielo della zona.

Per quanto riguarda gli altri manufatti tecnologici destinati a "caldaie", "condensatori", "turbine", ecc., i quali, di solito superano notevolmente l'altezza delle barriere vegetali proponibili e sono previsti con scale cromatiche molto forti (rosso, blu, verde, ecc.) si è riscontrato che quasi sempre appaiono in contrasto e risultano eccessivamente in evidenza, rispetto ai colori plumbei del cielo.

Pertanto, al fine di ridurre l'impatto visivo di detti volumi tecnologici, si ritiene che almeno la parte alta degli stessi (facciate e tetto) debbano essere realizzati possibilmente con pannelli in acciaio inox o

alluminio (satinati) in modo tale che, riflettendo le tonalità del cielo (in quel determinato momento), meglio si mimetizzano con lo stesso e quindi nel paesaggio circostante.

Relativamente alle possibili mitigazioni è opportuno che si prevedano intorno agli impianti ampie fasce di rispetto da piantumare con gruppi d'essenze arboree locali, costituiti da elementi anche di alto fusto ad alto e medio accrescimento e con essenze arbustive, al fine di costituire ampie zone boscate che consentano di ridurre l'impatto visivo di tali impianti.

Inoltre, a titolo di risarcimento ambientale e quale misura compensativa, può essere previsto il ripristino e/o la rinaturalizzazione di aree abbandonate e/o degradate presenti nelle vicinanze della centrale, da restituire all'uso delle popolazioni locali per un uso anche eventualmente ricreativo.

#### **4.8 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (TELEFONIA MOBILE, RADIOTELEVISIVA,..)**

La normativa regionale di settore (legge regionale 11 maggio 2001, n.11) assegna la competenza per il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione all'autorità comunale.

In sintonia con il criterio di semplificazione amministrativa è pertanto da ritenersi attribuibile (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) all'autorità comunale la competenza paesaggistica nel merito.

Al fine di una miglior gestione della competenza paesaggistica si richiamano quali utili criteri cui attenersi quelli dettati nella specifica sezione del Piano territoriale Paesistico Regionale (volume 7, capitolo 3) nonché quanto indicato nella d.g.r. n. VII/7351 dell'11 dicembre 2001 (pubblicata sul BURL del 24 dicembre 2001, n. 52, Serie Ordinaria).

Tale provvedimento, oltre ad individuare i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, precisa che tali impianti devono armonizzarsi con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico-ambientale.

Devono essere sempre privilegiate, indipendentemente dal tipo di impianto, soluzioni formali e cromatiche che minimizzino e riducano l'impatto visivo dei manufatti evitando superfici metalliche riflettenti.

In particolare per gli impianti di ricezione radiotelevisiva vanno privilegiate soluzioni che evitino il proliferare di impianti su uno stesso fabbricato ricercando soluzioni "centralizzate"

#### **4.9 - SOTTOTETTI (TRASFORMAZIONI E RISTRUTTURAZIONI)**

Il tema della trasformazione dell'edificato esistente, significativamente per quanto riguarda i centri urbani, riveste una particolare importanza sotto il profilo della tutela e valorizzazione paesaggistica.

Al riguardo, anche in relazione alle forti dinamiche di trasformazione di questi ultimi anni ed alla necessità che si garantisca complessivamente la conservazione dei caratteri propri dell'edificato esistente, è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una elevata attenzione a quei progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con l'aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici.

Per garantire ciò occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.

Al riguardo, considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale del paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive: la valutazione paesaggistica non può prescindere dalla attenta considerazione delle motivazioni del vincolo paesaggistico, dalla dettagliata analisi/descrizione del contesto cui appartiene l'immobile (la cortina, l'isolato, ..) e dall'illustrazione delle caratteristiche del progetto con individuate le eventuali interferenze con il contesto paesaggistico.

Gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

Nella ipotesi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici.

Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.

Allo stesso modo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come "aggiunte" superfetative o "sovrapposizioni" ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

E' del tutto ovvio che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria solo per i progetti di recupero abitativo dei sottotetti che comportino la modifica dell'aspetto esteriore degli stessi.

Infine, si richiama la necessità, e ciò vale non solo per gli interventi in ambito paesaggisticamente tutelato, che sia sempre verificata, anche con riguardo agli articoli 1120, 2° comma e 1127, 2° e 3° comma del Codice Civile, la titolarità del richiedente l'intervento proposto (art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

A questo proposito si rappresenta che, secondo autorevole giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV n. 4744 del 14 settembre 2005), "al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117, n. 1, codice civile, qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune".

#### **4.10 - CARTELLONISTICA**

Rientrano in questa categoria quei manufatti che hanno come funzione quella di segnalare o rendere maggiormente visibile una determinata attività, iniziativa, insediamento.

Dal cartello pubblicitario posto lungo strada che segnala i caratteri turistici di una determinata località, all'insegna del bar o del ristorante posta sulla facciata di un fabbricato in centro storico, alle insegne luminose.

Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 - la competenza in materia è sempre attribuita all'Amministrazione comunale.

Ciò posto, è opportuno esaminare le disposizioni contenute nell'art. 153 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplina due diverse fattispecie.

Infatti, secondo il primo comma della norma in esame, qualora i cartelli debbano essere collocati "*nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134*" del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica.



Qualora, invece, le insegne debbano essere collocate lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni, il comma 2 dispone che l'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere preceduta da un parere paesaggistico.

Tale parere, che deve essere rilasciato dal responsabile dell' Ufficio competente, si configura, per *analogia iuris*, come atto equipollente all'autorizzazione paesaggistica ed è, quindi, assoggettato alle medesime procedure previste per il rilascio della stessa, ivi compresa la pronuncia dell'organo consultivo previsto dall'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12.

Pertanto sia l'autorizzazione paesaggistica sia, nel caso di collocazione di preinsegne lungo le strade, il parere paesaggistico devono essere inviati alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per l'esercizio dell'eventuale potere d'annullamento (art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

In termini generali si dovrà evitare che la posa di cartelli pubblicitari possa costituire un elemento di intrusione visiva in contrasto con il caratteri del contesto paesaggistico o di ostruzione alla percezione di ambiti tutelati.

Al riguardo nella valutazione delle interferenze tra manufatto e contesto si dovrà prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell'ambiente circostante.

## **CAPITOLO 5 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PAESAGGIO**

Ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applicherà la procedura di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

### **5.1 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

L'art. 159 sopra richiamato ha disciplinato il percorso tecnico amministrativo come segue:

- fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla

data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

- il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.
- decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza (v. paragrafo 5.4.1), che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

### **5.1.1 - Specifica richiesta del proponente**

L'Amministrazione locale avvia il procedimento di rilascio o di diniego di autorizzazione paesaggistica a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti ( i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico).

A tale istanza deve essere allegata la documentazione individuata nell'allegato A dei presenti criteri.

La procedura è dettata, in via transitoria, dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ricalca, sostanzialmente, quella già prevista dal decreto legislativo 24 ottobre 1999, n. 490, e troverà applicazione sino a quando entrerà a regime la nuova procedura dettata dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

#### **▪ Fasi della procedura (l'avvio, l'istruttoria, la decisione, l'efficacia)**

Il procedimento si avvia a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto avente titolo ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (ovvero il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo del bene vincolato).

La domanda deve essere corredata dalla documentazione minima (relazione paesaggistica ed elaborati progettuali) indicata nell'allegato A ai presenti criteri.

Il responsabile del procedimento deve comunicare al soggetto che ha presentato la domanda l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda mediante il rilascio di un provvedimento espresso, di autorizzazione paesaggistica ovvero di diniego della stessa (per il caso di diniego, si veda anche l'apposito paragrafo più oltre).

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede che il predetto termine di 60 giorni possa essere interrotto, per una sola volta, in caso di "richiesta di integrazione documentale o di accertamenti".

In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria della pratica, acquisisce il parere della Commissione per il paesaggio ed assume il provvedimento finale ovvero, laddove non sia competente anche all'adozione del provvedimento finale, trasmette gli atti al soggetto competente, che provvederà all'assunzione dell'atto entro il suddetto termine di 60 giorni.

Nell'allegato C del presente atto sono contenuti i modelli ("fac-simile") degli atti autorizzativi, cui gli Enti potranno utilmente riferirsi nel predisporre il provvedimento di autorizzazione paesaggistica o di diniego della stessa.

L'autorizzazione paesaggistica, così come il diniego, acquistano efficacia una volta comunicati all'interessato.

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica – non il diniego - con tutti i relativi allegati, va immediatamente inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio competente per territorio (Milano o Brescia), per consentire il controllo ministeriale di legittimità ivi previsto.

Tale controllo va effettuato entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti, salvo eventuali richieste istruttorie.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ha poi previsto che la comunicazione alla Soprintendenza è inviata contestualmente agli interessati e costituisce avviso di inizio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica esplica comunque pienamente i propri effetti anche durante la pendenza del termine di 60 giorni assegnato ai competenti organismi ministeriali per il controllo di legittimità. Tuttavia, in caso di esercizio del potere di annullamento ministeriale previsto dal succitato art. 159, comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica viene meno sin dal momento del rilascio, e gli eventuali interventi già realizzati – previo titolo edilizio, ovviamente – in conformità della stessa risultano quindi abusivi e, come tali, sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni di legge.

Pertanto, è opportuno informare l'interessato dei rischi cui si espone realizzando l'intervento oggetto dell'autorizzazione paesaggistica in pendenza del termine per l'annullamento ministeriale.

#### ▪ **Diniego di autorizzazione paesaggistica**

In caso di diniego di autorizzazione paesaggistica l'amministrazione competente deve preventivamente comunicare, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

L'istante può, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, presentare per iscritto osservazioni, di cui si dovrà tener conto nel provvedimento finale.

I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti dalla suddetta comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'osservazione dell'istante, o, in mancanza, dallo scadere dei 10 giorni.

Nell'allegato C del presente atto è contenuto il modello ("fac-simile") della comunicazione, cui gli Enti potranno fare utilmente riferimento.

#### **5.1.2 - Nell'ambito delle "conferenze di servizio" (Legge 241/1990 - LR 1/2005)**

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il parere paesaggistico viene espresso dall'Autorità competente di cui all'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

La Conferenza dei servizi è una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva, alla procedura autorizzativa ordinaria: è nell'ambito della conferenza stessa che vengono acquisiti nulla osta, autorizzazioni, pareri o assensi comunque denominati.

Per la valutazione degli aspetti paesaggistici è necessario che il progetto, redatto sulla base della documentazione indicata nell'allegato A ai presenti criteri, sia inviato alle Amministrazioni convocate entro i termini di legge (si veda l'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1).

Nella suddetta conferenza deve essere convocato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001) anche l'organismo ministeriale competente in materia di tutela dei beni ambientali: la Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggio territorialmente competente.

Nell'ambito delle conferenze di servizi l'organismo ministeriale è legittimato ad effettuare valutazioni di merito, per quanto di competenza sotto il profilo paesistico, e non deve limitarsi al controllo di legittimità.

In caso di dissenso da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si applica la procedura prevista dall'art. 7, comma 18, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, o, in caso di dissenso espresso da amministrazioni statali, la procedura prevista dall'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora le opere previste comportino scavi e sbancamenti, si ricorda che va convocata contestualmente anche la Soprintendenza archeologica della Lombardia.

Nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, il controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è previsto poiché l'organismo ministeriale si esprime in sede di Conferenza: non è pertanto necessario che il responsabile del procedimento trasmetta alla Soprintendenza territorialmente competente l'autorizzazione paesaggistica espressa in sede di Conferenza o il verbale della Conferenza per l'esercizio di tale potere di controllo.

E' del tutto ovvio che alla conferenza di servizi, relativa a progetti che interessino ambiti sottoposti alla disciplina di tutela paesaggistica, gli organi ministeriali devono essere obbligatoriamente e regolarmente convocati pena l'illegittimità dell'eventuale pronunciamento paesaggistico espresso dalla Conferenza stessa.

L'illegittimità segnalata non viene rimossa con l'invio del verbale della Conferenza agli organismi ministeriali che non siano stati regolarmente convocati alla Conferenza medesima.

Nell'ambito della Conferenza dei servizi, relativa a progetti che interessano ambiti sottoposti alla disciplina di tutela paesaggistica, la Regione deve essere obbligatoriamente convocata solo quando sia attribuita alla stessa una specifica competenza amministrativa in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza (art. 7, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1).

## **5.2 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha introdotto all'art. 146, comma 10, lett. c) il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

Tale norma, secondo quanto sostenuto anche dall'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. n. 11758 del 22 giugno 2004, è di immediata applicabilità.

Il citato divieto investe anche la certificazione di assenza di danno ambientale in quanto tale atto si configura, sotto il profilo sostanziale, come atto equipollente all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria; si evidenzia, inoltre, che il divieto di rilasciare autorizzazione paesaggistica in sanatoria si estende anche ai procedimenti non ancora conclusi al 1° maggio 2004.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non potranno essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del summenzionato decreto legislativo.

Tali sanzioni dovranno essere la rimessione in pristino, in caso di un accertato contrasto insanabile tra l'opera abusiva e l'area protetta (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 1993, n. 290), nonché nel caso di opere per le quali non sia possibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308 ovvero la sanzione pecuniaria, in caso di un danno lieve al paesaggio o di assenza di danno (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3184/2000).

Le sanzioni pecuniarie in materia paesaggistica, previste dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 33, 3° comma, del D.P.R. 380/2001, possono essere irrogate anche a seguito dell'accertata impossibilità tecnica,

adeguatamente motivata, di procedere al ripristino dello stato dei luoghi (vedi Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 agosto 2002, n. 4374). La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Qualora non vi sia né un "danno ambientale" né un "utile conseguito", la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Naturalmente sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, che disciplinano i casi in cui sia possibile il rilascio della certificazione di compatibilità paesaggistica.

Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l'obbligo da parte dell'Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all'esecuzione di opere di ripristino ambientale.

L'accertamento del danno ambientale e la perizia per la quantificazione della sanzione pecuniaria devono essere effettuati dal responsabile dell'Ufficio Tecnico competente.

Nei comuni il responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio, ove istituita con tale competenza, ovvero, nella fase transitoria, della Commissione Edilizia, integrata dagli esperti ambientali, o degli esperti ambientali.

Si osserva, inoltre, che il divieto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non si estende automaticamente al permesso di costruire in sanatoria, previsto dall'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Infatti, tale provvedimento ben potrà essere rilasciato a seguito dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308; tuttavia, il permesso di costruire in sanatoria non potrà essere rilasciato qualora l'amministrazione competente opti per la sanzione di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto, in tal caso, l'opera sarebbe comunque soggetta alla rimessione in pristino anche laddove risultasse conforme alla normativa urbanistica.

Sono, naturalmente fatti salvi i casi di accertamenti di compatibilità paesaggistica condizionati ad opere di rimessione in pristino (es. mitigazioni ambientali), in tal caso il permesso in sanatoria può essere rilasciata dopo che siano state eseguite le suddette opere.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l'esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all'autorità competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell'eventuale violazione dell'art. 734 del Codice Penale e dell'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi secondo le procedure previste dalla legge 308/2004, tale accertamento deve essere inviato all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'eventuale estinzione del reato penale.

All'autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l'attestazione dell'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, si sottolinea che il divieto posto dall'art. 146, comma 10, lett. c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non riguarda le domande di condono edilizio.

Infatti, la procedura del condono edilizio per le opere realizzate su aree vincolate paesaggisticamente è disciplinata dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, espressamente richiamati dall'art. 32, commi 26 e 27, del

decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 31.

#### ▪ **Fasi della procedura (l'avvio, l'istruttoria, la decisione, l'efficacia)**

Secondo l'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di "violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza" del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nell'ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.

Naturalmente, sono fatte salve le fattispecie per le quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ovvero quelle elencate all'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d'ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito dell'avvenuta presentazione di domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, ovvero di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo l'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Anche per il procedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto responsabile dell'abuso l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso il procedimento sia stato avviato a seguito di segnalazione deve esserne data notizia pure all'esponente.

Il responsabile del procedimento deve accertare la presenza dei presupposti necessari all'irrogazione della sanzione, e cioè l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ovvero la difformità dalla stessa.

Dovrà anche essere valutata l'eventuale presenza di un danno paesaggistico.

Tale valutazione appare molto delicata, in quanto dovrà essere condotta alla luce sia dello specifico tipo di vincolo paesaggistico gravante sull'ambito interessato dall'intervento, sia delle peculiari caratteristiche dell'intervento, evidenziando puntualmente le correlazioni esistenti tra i due aspetti.

Si ricorda peraltro che, secondo l'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e come già in precedenza illustrato, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica dovranno essere irrogate anche nel caso di interventi che non abbiano prodotto specifico danno, per cui ormai il danno paesaggistico non costituisce più un necessario presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, ma rappresenta semplicemente un aspetto relativo alla tipologia di sanzione da applicare, sulla cui scelta si rimanda a quanto illustrato in premessa.

Nell'allegato C del presente atto sono contenuti alcuni modelli di provvedimento amministrativo ("fac-simile") cui gli Enti potranno attenersi nel predisporre il provvedimento sanzionatorio.

È importante sottolineare che nel provvedimento sanzionatorio deve essere assegnato al trasgressore un termine per adempiere e, in assenza di un preciso riferimento a livello normativo, è opportuno che tale termine non sia inferiore a novanta giorni, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al trasgressore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed il termine assegnato per adempiere decorre dall'effettivo ricevimento del provvedimento. Nel caso il procedimento fosse stato avviato a seguito di segnalazione deve anche essere data notizia all'esponente dell'avvenuta emanazione della sanzione.

Secondo l'art. 167, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all'ordinanza di rimessione in pristino, l'autorità procedente "provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese".

Laddove l'autorità procedente non provveda d'ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, "decorsi centoottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione".

Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l'ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

### **5.3. CONDONO**

Le funzioni amministrative previste dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi attribuite agli enti titolari di funzioni in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

In proposito si ricorda che il parere previsto dal citato art. 32 ha efficacia vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di condono edilizio ed è diretto ad accertare che l'opera abusiva non abbia pregiudicato i valori paesaggistici tutelati.

Il parere è espresso dal dirigente o dal responsabile dell'Ufficio competente (in particolare, per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, può essere espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato), che ha facoltà di sentire la Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ove istituita con tale competenza (ovvero, per i Comuni e limitatamente alla fase transitoria, dalla Commissione Edilizia integrata dagli esperti ambientali o degli esperti ambientali).

Il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere portato a conoscenza della Soprintendenza competente per l'eventuale esercizio dei poteri di annullamento.

Valgono, altresì, le disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 2004, n. 31 "Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi".

Secondo la sentenza n. 3184 del 2 giugno 2000 emessa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, il rilascio del condono edilizio non fa venir meno l'obbligo dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fatti salvi i casi in cui sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, tale sanzione deve essere quantificata da parte del responsabile dell'Ufficio competente, secondo i criteri e le modalità indicate nel Decreto interministeriale del 26 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997, emanato ai soli fini del condono edilizio:

### **5.4 - CASI DI INTERVENTO SOSTITUTIVO**

L'art. 155, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 stabilisce che la Regione dispone di poteri sostitutivi per il caso di inottemperanza o di persistente inerzia delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

Tale norma, tuttavia, si configura come una norma di principio, in quanto non definisce i presupposti procedurali per l'esercizio dei suddetti poteri.

Pertanto, considerato che secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004, "le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali", la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 86, ha dunque dato concreta attuazione all'art. 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, definendo i presupposti sostanziali e procedurali che debbono sussistere per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

In particolare, secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 due sono le fattispecie per le quali è prevista un'azione sostitutiva, in caso di inerzia o di ritardi, rispetto alla titolarità delle competenze paesaggistiche.

#### **5.4.1 - In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 86, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono presentare istanza di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il

paesaggio territorialmente competente, dandone comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **5.4.2 - In caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori.**

Secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione, ovvero le Province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

Al fine di attivare tale procedimento, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare all'Ente cui è attribuita la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, dell'art 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati.

Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Trascorso il termine di cui al comma 4, dell'art 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente (in base alla d.g.r. n. VII/19905 del 16.12.2004 il compenso spettante è compreso tra 600,00 e 1.800,00 euro).

Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

#### **5.5 - LE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO (art. 81 LR 12/2005)**

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono istituire e disciplinare la suddetta commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.



La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta.

Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Occorre segnalare come preferibile l'opportunità che le Commissioni per il paesaggio (a livello comunale) siano istituite in forma consorziata tra i comuni utilizzando quale possibile criterio per individuare le aggregazioni gli ambiti, i sistemi o le unità di paesaggio individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Ciò tiene conto non solo di una maggior efficienza amministrativa (si ridurrebbe il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, della considerazione che il "paesaggio" non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.

La legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali. Pertanto, sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc. E' fatto comunque salvo, come sopra già ricordato, il principio della sussistenza, in capo ai componenti, della "particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale" richiesta al primo comma dell'art. 81.

A tale fine la Regione favorisce l'organizzazione sul territorio, da parte di enti e soggetti sia pubblici che privati, di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia.

Si porta l'attenzione sul fatto che, se anche la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in conformità al dettato del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espressamente limitato la competenza delle Commissioni per il paesaggio alle sole ipotesi di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, nulla vieta – anzi, potrebbe apparire opportuno – che i singoli Enti, con propri atti, estendano tale competenza anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché all'emanazione di pareri (esempio: pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela).

Si precisa poi che l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni; in particolare, per quanto riguarda i Comuni, si osserva che la disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni delle Commissioni per il Paesaggio non deve necessariamente essere dettata in sede di Regolamento edilizio, in quanto tale materia non figura tra i contenuti necessari dello stesso ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito, per cui, se del caso, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province.

Considerata la valenza paesaggistica sia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale che dei Piani Territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (DCR 6 marzo 2001, n. VII/197 - pubblicata sul BURL del 6 agosto 2001, edizione speciale del n. 32);
- nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province;
- nei Piani di Governo del Territorio;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740 - pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19).

## **5.6 - DIRITTO DI ACCESSO**

Tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Va precisato che secondo l'art. 3, 1° comma, del suddetto decreto, l'accesso in materia ambientale deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.

## **5.7 - RESPONSABILITÀ DELL'ENTE LOCALE E RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO**

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario e nell'ambito in particolare dei criteri di sussidiarietà, differenziazione, sostenibilità e partecipazione, ha completato il sistema di attribuzione delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

La Regione ha attribuito competenze e responsabilità ai diversi Enti locali territoriali in relazione al principio previsto nella Costituzione relativo alla tutela del paesaggio.

La comunità locale diventa responsabile del governo del proprio territorio mediante la salvaguardia dell'identità, dei caratteri e dei valori che in esso sono riconosciuti.

Al fine di assicurare un sistematico monitoraggio dello stato del paesaggio e di informare la comunità sugli effetti delle proprie scelte gli enti cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di paesaggio predispongono una Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio.

Tale rapporto deve essere redatto sulla base di una relazione che descriva i caratteri paesistici del territorio, illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati con riguardo al conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale, e che, sulla base delle schede di cui all'allegato D, indichi elencandoli:

- i provvedimenti paesaggistici rilasciati suddivisi per tipologia d'intervento;
- i pareri delle Commissioni per il paesaggio che hanno concorso alla formazione del provvedimento.

## **5.8 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO E VIGILANZA DELLA REGIONE SUI BENI PAESAGGISTICI**

Al fine di garantire un adeguato e corretto esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, tramite le competenti strutture regionali, attiva le iniziative più opportune per garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale.

### **5.8.1 - Struttura operativa regionale**

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, assicura agli Enti Locali che intendono avvalersene una idonea assistenza per l'esercizio delle competenze amministrative che la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 attribuisce loro.

Tale azione di supporto, svolta dalla Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, si articola in:

- inquadramento generale dei problemi mediante il sistema di pianificazione paesaggistica sviluppato ai diversi livelli (regionale, provinciale, dei parchi, comunale);
- l'adeguamento del PTPR alle disposizioni del Codice Urbani tramite le opportune iniziative di confronto e raccordo con gli Enti locali stessi (in particolare le Province) e con gli organi del Ministero dei Beni Culturali;
- formazione ed aggiornamento professionale, rivolta sia alla pubblica amministrazione che agli iscritti agli Ordini professionali, per l'orientamento e l'accompagnamento nella gestione delle competenze amministrative in materia di tutela del paesaggio;
- repertorio di informazioni organicamente sistematizzate per la conoscenza, rappresentazione e tutela del paesaggio; rappresentato da uno specifico Sistema Informativo per i Beni Ambientali (**SIBA**) già avviato e connesso col Sistema Informativo Territoriale.

### **5.8.2 – Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite.**

Fra gli adempimenti della Giunta regionale rientra anche la possibilità, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, di erogare contributi agli enti locali titolari delle competenze paesaggistiche per la costituzione delle strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

La Giunta regionale con specifico provvedimento stabilirà i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la valutazione delle richieste presentate dagli Enti locali.

### **5.8.3. - Sistema Informativo Beni Ambientali ( S.I.B.A).**

Il Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.), a cui si può accedere dal sito della regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) sezione servizi, individua i vincoli di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II), e gli ambiti assoggettati alla tutela prevista dagli articoli 17 e 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

Il S.I.B.A. comprende le seguenti componenti informative:

- le bellezze individue (art. 136, 1° comma, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004);
- le bellezze d'insieme (art. 136, 1° comma, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004);
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142, 1° comma, lettera b, del d.lgs. 42/2004);
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, 1° comma, lettera c, del d.lgs. 42/2004);
- i territori alpini e appenninici, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica (art. 142, 1° comma, lettera d, del d.lgs. 42/2004);

- i ghiacciai e i circhi glaciali (art. 142, 1° comma, lettera e, del d.lgs. 42/2004);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, 1° comma, lettera f, del d.lgs. 42/2004);
- le zone umide individuate con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184 (art. 142, 1° comma, lettera i, del d.lgs. 42/2004);
- gli ambiti di elevata naturalità comprendenti quei vasti territori nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (tali ambiti individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale - volume secondo - sono assoggettati alla disciplina dell'art. 17 delle relative Norme di Attuazione);
- gli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali (tali ambiti individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale - volume secondo - sono assoggettati alla disciplina dell'art. 18 delle relative Norme di Attuazione).

Per tutte queste componenti informative il progetto S.I.B.A. prevede la cartografazione informatizzata (laddove disponibili fonti informative adeguate) e la raccolta di alcune informazioni di tipo alfanumerico o di tipo iconico-testuale (es. stralci catastali o decreti di vincolo) da collegare ad ogni ambito vincolato.

Attraverso il S.I.B.A. è quindi possibile:

- raccogliere in modo organico e rendere consultabili informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale, mediante una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici assoggettati alla tutela di legge sul territorio lombardo;
- trasferire i contenuti conoscitivi presenti in archivi distinti, spesso di non facile consultazione, in un unico sistema informativo che permetta letture integrate dei differenti contenuti.
- precisare le problematiche normative relative alla definizione degli ambiti territoriali vincolati (in modo particolare quelli con riferimento al d.lgs. 42/2004)

Va osservato che non è attualmente disponibile nel S.I.B.A. la ricognizione delle aree di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (quelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della legge 865/1971 nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione).

L'integrazione del S.I.B.A. all'interno del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione Lombardia è un requisito del progetto e si basa su due scelte di fondo:

- L'individuazione, come *cartografia di riferimento*, della **Carta Tecnica Regionale al tratto in scala 1:10.000** (C.T.R., in forma cartacea o raster), sulla quale riportare tutte le informazioni territoriali e inquadrare i dati a scala maggiore e dalla quale desumere i dati a scala minore;
- L'individuazione della *base cartografica di riferimento*, denominata **Base dati geografica alla scala 1:10.000**, composta da un sottoinsieme di informazioni desunte dalla C.T.R. al tratto, quali i confini amministrativi, i laghi ecc.; tali informazioni costituiscono la base sulla quale rendere "congruenti" tutte le componenti geografiche degli strati informativi del S.I.B.A.

Il sistema delle conoscenze compreso nel SIBA è condiviso con le Province, che contribuiscono a validarne i contenuti in sede di redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento, e con il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha avviato un'attività di cooperazione e scambio con le regioni per la costruzione di una conoscenza condivisa dei beni paesaggistici a livello nazionale.

#### 5.8.4 - Attività di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici.

La Regione, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esplica una duplice funzione:

- 1) la funzione di vigilanza sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso da parte delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- 2) l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di persistente inerzia di tali amministrazioni nell'esercizio delle suddette competenze.

Per quanto riguarda i poteri sostitutivi, disciplinati dall'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, si rinvia al precedente paragrafo 5.4 mentre, relativamente all'esercizio della funzione di vigilanza di cui al punto 1) si precisa che tale funzione si esplicherà tramite azioni ed iniziative tese a:

- monitorare gli effetti paesaggistici dovuti ai grandi interventi di trasformazione del territorio;
- monitorare, esaminare e valutare l'azione degli enti locali relativamente alle funzioni ad essi attribuite, acquisendo il rapporto annuale sullo stato del Paesaggio predisposto dagli enti locali secondo quanto disposto dall'Allegato D.
- valutare i dati relativi al sistema autorizzativo, riservandosi di intraprendere le opportune azioni ove si sia registrata una maggiore incidenza di provvedimenti ministeriali di annullamento ai sensi del 3° comma dell'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- realizzare un sistema di tipo web, condiviso con gli enti locali, per l'acquisizione dei dati sul sistema autorizzativo al fine di esplicitare la funzione regionale di vigilanza prevista dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Tali attività si coordineranno con le ulteriori iniziative che la Giunta regionale avvierà in attuazione dell'art. 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

## **CAPITOLO 6 - VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI: IL PERCORSO METODOLOGICO**

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, da istituire presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità di valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

- effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico,
- individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio,
- valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e quindi la compatibilità paesaggistica del progetto.

E' auspicabile che le motivazioni espresse dalle Commissioni per il Paesaggio ripercorranò sinteticamente i tre passaggi che hanno condotto alla definizione del parere finale.

Al fine di fornire un supporto alle operazioni richiamate, vengono indicati alcuni indirizzi utili per impostare un'analisi sistematica del paesaggio. Analisi che si ritiene parte essenziale di una attività di tutela e di corretta valutazione di compatibilità degli interventi.

La tessitura relazionale che "tiene insieme" in un unico organismo significativo gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni singola componente della sua capacità significativa e che, reciprocamente, alla singola componente sia dato di evocare l'organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là dove sia residuo di un paesaggio alterato.

Questa parte dei presenti criteri, che riprende quanto pubblicato con la d.g.r. 25 luglio 1997, n. VI/30194 in attuazione della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, riserva un rilevante spazio alla descrizione di singoli elementi connotativi affinché si abbia cura della loro conservazione, a tutela della ricchezza significativa del paesaggio nel suo complesso, proponendo una metodologia di analisi, che risulterà certamente incompleta e potrà anche non trovare un unanime consenso sul piano metodologico, ma che intende riconfermare un criterio oggi ampiamente riconosciuto nell'ambiente scientifico-culturale, come in quello politico-amministrativo. Si fa riferimento alla imprescindibilità del preventivo percorso conoscitivo del contesto ambientale in ogni processo di trasformazione territoriale, sia nel momento di ideazione del progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici.

Tale criterio, per quanto largamente condiviso, è risultato spesso scarsamente praticato anche successivamente alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18.

Per questo motivo lo si ripropone oggi con forza ritenendolo utile percorso metodologico per consentire una corretta valutazione delle trasformazioni paesaggistiche.

## 6.1 – ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

Onde costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati, coglierne gli elementi di identità, descriverne i contenuti paesistici, gli enti locali possono procedere ad un censimento cartografico dei principali elementi paesaggistici che ricadono negli ambiti di vincolo.

L'individuazione degli "elementi costitutivi" del paesaggio è una operazione da condurre con attenzione per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi. Si tratta di riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

A tal fine si ritiene utile il rimando alle schede (allegato B) relativi ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l'identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano, esemplificativamente, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati.

Le condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici elencati, valutate sulla base di osservazioni generalizzate (nell'arco temporale degli ultimi due-tre decenni) estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono nell'intera area regionale lombarda, sono state rilevate in base ai seguenti parametri:

- evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;
- trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;
- cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il "giudizio di valore" relativo all'elemento costitutivo.

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati nelle schede in relazione al contesto.

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo).

Un possibile effetto "obliterativo" può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell'insieme delle coperture da luogo pubblico (es. da un percorso collocato in posizione più alta).

Mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della proposta realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica d'insieme.

Compito dell'ente cui è attribuita la competenza paesaggistica, e delle Commissioni per il Paesaggio di cui s'è detto al paragrafo 5.5 dei presenti criteri, è quello di saper calare, nelle condizioni locali, le indicazioni fornite in termini generali dalle schede soprarichiamate, che costituiscono una prima struttura "aperta" che, tramite le esperienze locali e un reciproco scambio di informazioni tra Regione ed enti locali, potrà crescere, articolarsi e perfezionarsi nel tempo.

Ai soli fini di dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono stati organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche:

- il sistema geomorfologico e naturalistico;
- il sistema antropico.

E' ovvio che questa schematica catalogazione dei segni paesaggistici non restituisce la realtà del "paesaggio", che si caratterizza, come è stato più volte ribadito nel testo, proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa struttura territoriale "significativa".

### **6.1.1 - Il sistema geomorfologico e naturalistico**

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale, suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale.

E' noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati: d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

- a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;
- a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alla idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale si deve far riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1° Supplemento Straordinario al n. 19);

### **6.1.2 - Il sistema antropico**

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il "sistema antropico", nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo dei sottosistemi di seguito descritti.

#### **▪ Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale**

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Le schede che vengono proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte alle strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) e dall'altra agli elementi puntuali diffusi che le caratterizzano.

Gli Enti locali potranno poi articolare tali categorie in base alle specifiche situazioni.

La fase analitica deve partire dalla considerazione delle caratteristiche qualitative e morfologiche del sistema di relazioni territoriali che caratterizza l'ambito, per arrivare a individuare, a livello locale,

l'orditura dei campi, la suddivisione dei lotti e le interrelazioni di questi segni con gli elementi geomorfologici, al fine di evidenziare la "tessitura" territoriale del contesto specifico dell'intervento. L'individuazione dei singoli elementi puntuali e lineari potrà così configurarsi come un processo ricognitivo significativo e non come semplice catalogazione di oggetti.

### ▪ **Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi**

La "tessitura territoriale" definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche tramite i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti imprevedibili e conseguenti a logiche interne al settore) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione e connotazione del territorio che tali usi implicano: rapporti con la rete idrografica superficiale, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature lineari, vegetazione diffusa.

Vanno, poi, considerate le "trame verdi" che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

L'azione di tutela deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

### ▪ **Sistemi insediativi**

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il "sistema insediativo".

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità.

Le schede che vengono proposte prendono in considerazione alcune tipologie di insediamenti ricorrenti nel territorio lombardo e per le singole definizioni e l'individuazione delle categorie compatibili di trasformazione si rimanda alle schede stesse.

Si ribadisce che, nel caso l'Amministrazione si trovasse ad affrontare situazioni difficilmente riferibili alle tipologie indicate, l'integrazione di tale elenco da parte degli Enti locali è operazione prevista ed auspicabile. Ovviamente l'attenzione delle Amministrazioni e degli esperti devono rivolgersi ad evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema paesaggistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma originaria rispetto alla collocazione orografica.

### ▪ **Tipologie edilizie**

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma, seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.), deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale a partire da valutazioni "storico-critiche" (ricostruzione del



processo di genesi e trasformazione contesto ambientale di appartenenza) e “metrico-formali” (dimensioni, distribuzione spazi e volumi ed elementi costruttivi).

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale e sovracomunale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi), perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela paesaggistica.

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma - in strettissima connessione - propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Anche in questo caso le schede fornite presentano opportune indicazioni relative ad alcune tipologie ricorrenti quali ad esempio i tipi a schiera, a corte, in linea, a torre, gli edifici monofamiliari isolati o gli edifici di archeologia industriale.

Gli interventi sull'esistente relativi alle opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi, l'eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo.

L'azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento tecnologico (centrale termica, ascensori ecc.), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei sottotetti, di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture per adeguamento ai rapporti aero-illuminanti) siano integrati e armonizzati organicamente con il fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale dell'edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi.

## ▪ **Materiali ed elementi costruttivi**

Le schede proposte considerano in particolare i materiali edilizi tradizionali (pietra, legname, cotto, intonaci, materiali da rivestimento).

Non sono considerate le tecniche costruttive “moderne”, strutture in cemento armato o miste, in quanto la vasta articolazione e la problematicità dell'argomento hanno suggerito di rimandarne la trattazione a successivi approfondimenti.

Le Amministrazioni locali possono, però, elaborare schede specifiche relative ai casi che interessano il proprio territorio (ad esempio con riferimento a ville liberty, palazzi ottocento-novecenteschi, edifici razionalisti...).

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco “raso-pietra”).

E' ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesaggistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi stollati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a “faccia a vista” poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi “lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

Come noto, prevalgono nella fascia alpina e consistentemente in quella prealpina le coperture in pietra, assai rari, ma importanti da conservare là dove ancora esistono, i tetti coperti con tavolette di legno (scandole) o, in qualche caso, ormai quasi unico, con materassino di paglia (materiale che tuttavia da molto tempo — a differenza dei paesi francesi e anglosassoni — è stato sostituito con la pietra), il tetto lombardo per antonomasia è quello di tegole in cotto e non ammette varianti di sorta: con l'uso di opportuni accorgimenti di recente introduzione è divenuto affidabile allo stesso livello di altre soluzioni.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica.

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Rispetto alle prime, si ricorda che scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia d'età storica: quando vennero realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estende progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignorata è, poi, la recinzione nell'area alpina nella quale il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro: soprattutto all'interno del tessuto edilizio del villaggio, la continuità dello spazio non costruito rappresentava una delle condizioni essenziali per la vivibilità dello stesso.

## **6.2 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO**

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o quell'ambito si collocano.

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in "composizione" con il contesto. Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico-culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base:

- di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesaggistico, ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto;
- di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in "composizione" con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi, che per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;

- di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato;
- di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti.

Ai soli fini orientativi delle valutazioni delle condizioni che determinano una particolare rilevanza per determinate categorie di interventi si forniscono alcune sintetiche indicazioni.

### 6.2.1 - Interventi sull'esistente

Per quanto riguarda questa categoria di possibili trasformazioni territoriali si fa sinteticamente, ed esemplificativamente, riferimento agli edifici e fabbricati ed agli spazi ineditati.

Per quanto riguarda **gli edifici** una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo delle facciate, alla presenza di elementi originali di finitura, ecc.) andrà rivolta a quei fabbricati che rivestono un maggior valore derivante da:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia della architettura, anche contemporanea);
- storicità: l'edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);
- elementi distintivi (l'edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.);
- elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in modo diffuso e caratterizzate sul territorio, ad esempio le fornaci di calce sul lago Maggiore, le cascate a corte della bassa Lombardia, le ville o gli alberghi d'epoca sul lago di Como, le baite in val Grosina, ecc.).

Per quanto riguarda gli **spazi ineditati** si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini, e viali, della viabilità storica e della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici).

Per il sistema dei parchi, giardini e viali una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo dei percorsi e degli impianti vegetali arborei ed arbustivi, alla conservazione degli elementi di arredo e delle pavimentazioni originali, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un elevato valore a fronte di:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);
- storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);
- intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile.

Per il sistema della viabilità storica una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di piante, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un maggior valore derivante da:

- vincolo specifico (ex articoli 10 - 11 - 136 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);
- storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.).

Per il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi) va rivolta a quei percorsi o punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e

della qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## 6.2.2 - Nuovi interventi.

Per la valutazione dei nuovi interventi proposti è opportuno, da un lato, considerare le tipologie di opere che comportano un intuitivo elevato impatto e, dall'altro, prestare una adeguata attenzione agli ambiti di maggiore sensibilità paesaggistica.

Sono indubbiamente tipologie edilizie che comportano un elevato impatto paesaggistico quelle generalmente riferibili all'edilizia industriale, alle strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati), alle infrastrutture di trasporto e tecnologiche, a grandi impianti ed infrastrutture sportive-turistiche

Sono sicuramente ambiti connotati da una elevata sensibilità i territori acclivi ed i versanti di valli (per perceibilità e per la necessità di associare ad ogni intervento vistosi manufatti di contenimento delle terre) nonché le aree in rapporto visivo con ambiti territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente descritti o di elementi di accertata qualità paesaggistica assoggettati a specifica tutela.

Una particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi da effettuarsi in ambiti centuriati, nei quali si dovranno conservare sia l'impianto geometrico che i segni storici ad esso connessi (viabilità, piante, canali irrigui, ecc.).

Se il processo edilizio in oggetto — di recupero o di nuova edificazione che sia — si colloca entro un contesto di attenzione e tutela ambientale, significa che deve comunque rifarsi, alla debita scala, a tutti quei "caratteri paesaggistici, aggregativi ed edilizi" che hanno determinato la formulazione del vincolo stesso.

Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche.

L'ambiente lombardo, salvo casi particolarissimi, è caratterizzato e definito prevalentemente dal sistema dei segni antropici che rientrano, quindi, necessariamente nel contesto di riferimento.

Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari per caratteristiche ambientali, che l'edificato esistente rappresenta un sistema strutturale e simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale.

Tale posizione comporta da una parte l'accurata manutenzione dell'esistente e dall'altra la capacità di inserire le nuove realizzazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con evidenza dall'ambiente storico.

Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione non si consegue solamente attraverso caratteristiche "mimetiche" di alcuni - seppure importanti - elementi di finitura, ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei caratteri finora elencati che definiscono un sistema edilizio.

Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale.

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà effettuare una analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato, in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si ponga come obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali) e l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni.

Successivamente dovrà essere descritto il progetto risultante dalle sopradette considerazioni e dovrà essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesaggistica.

Qualora risulti che, per ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell'assetto ambientale, dovranno anche essere descritte le opere di mitigazione dell'impatto visuale che si intendono adottare.

Nell'applicazione di questo criterio progettuale si dovrà tener conto dei caratteri connotativi dei differenti tipi di paesaggi urbanizzati (poli ad alta densità, aree urbane delle frange periferiche, urbanizzazione diffusa a bassa densità) e degli specifici indirizzi di tutela per la cui descrizione si rimanda, richiamandole, alle indicazioni contenute nello specifico capitolo del Piano Territoriale Paesistico Regionale (secondo volume - capitolo 4.7).

La tutela paesaggistica dei **“poli ad alta densità”** deve orientarsi non solo al rispetto degli elementi e dei brani di paesaggio non sommersi dall'ondata edificatoria recente, togliendo ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc.

Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame territoriali storicamente costruite a partire dal centro urbano e, in sottordine dalle polarità periurbane, a suo tempo centri rurali, che vanno tutelati nel loro impianto e nei loro caratteri edilizi là dove qualcosa è sopravvissuto.

Ma la tutela va anche esercitata partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di urbanizzazione, dai fiumi su cui storicamente è venuta imperniandosi l'area metropolitana con le sue direttrici di industrializzazione.

Ridefinire in un “sistema” tutte queste funzioni, ritornare ad un progetto complessivo per ricostruire la trama verde della città significa anche riscoprire uno strumento di ridisegno e di arricchimento del tessuto urbano già espresso nel passato, come testimoniano i parchi ed i giardini storici di ville e palazzi e le alberature dei viali.

Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, abbazie, ville signorili ed alle testimonianze storiche degli sviluppi propri dell'area, tra cui edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di valore archeologico.

Per questo si dovrà porre una particolare attenzione, sia per gli aspetti percettivi che strutturali, alle direttrici ferroviarie e stradali di accesso alla città.

La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture storiche e moderne significative sorte lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento della riconoscibilità di un segno importante della storia.

Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del fenomeno della dismissione di edifici ed aree che hanno assunto una dimensione ed un impatto sempre maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identità che contribuiscono ulteriormente al degrado dell'ambiente urbano.

La riconversione di questi dimessi deve essere studiata e programmata in termini complessivi assegnando a queste nuove “occasioni urbane” non solo un ruolo decongestionante, ma anche di qualificazione formale e tipologica del paesaggio urbano e di ritorno al verde nella città.

Nelle **“aree urbane delle frange periferiche”** la tutela deve esercitarsi come difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario così minacciato da vicino dall'espansione edificatoria, ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle discontinuità o rotture delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane.

Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad obliterare le strutturazioni territoriali storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemontane, oltre che i cuori storici delle città e dei centri minori.

Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le strutture di base; va anche salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze.

Da questo punto di vista una tutela specifica di questi paesaggi riguarda il rispetto per la fruizione panoramica delle vicine prealpi e dei paesaggi impostati su conoidi che degradano verso la bassa pianura: la percezione prima della “lombardità”.

Ciò si ottiene attraverso le verifiche di compatibilità nei confronti dei cono visuali impostati sulle direttrici statali e ferroviarie.

Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell'area devono essere tutelati: santuari, chiese, ville signorili, case rurali caratteristiche, testimonianze dell'archeologia industriale, quartieri e case che segnano la storia dell'industrializzazione.

Se la periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo, che investe grande parte dei territori urbanizzati dell'area metropolitana, è necessario che l'intervento urbanistico ed edilizio promuova la qualificazione e la riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla definizione dei "margini", alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti.

Nei territori connotati da "**urbanizzazione diffusa a bassa densità**" i caratteri degli scenari, sui quali si innestano questi nuovi paesaggi costruiti si sono in molti casi conservati o, quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti.

Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore urbanizzazione, e pertanto la tutela deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora permangono e distinguono il luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i brani urbanizzati e definendone i "margini".

Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l'occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami.

Come indicato anche per i paesaggi delle frange periferiche, deve essere rispettata la fruizione panoramica delle direttrici statali e ferroviarie, degli elementi della "lombardità", con particolare riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali.

In relazione a questi ultimi, in particolare, dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta, anche nel caso di riusi compatibili, a mantenerne la "leggibilità" del ruolo e della funzione storicamente avuta nella organizzazione del territorio oltre che dei caratteri architettonici.

Dovrà essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche, conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai tracciati, ai viottoli di interesse storico, paesaggistico ed ambientale, alle presenze dell'archeologia classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi.

La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e produttivo che permettono lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i fondamentali caratteri del paesaggio circostante.

Il presente Documento è stato redatto dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica sotto la responsabilità di

Mario Nova  
Dario Fossati

Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica  
Dirigente della U.O. Tutela e valorizzazione del Territorio

Redazione del documento

Coordinamento generale:

Sergio Cavalli

Contributi specifici:

Maria Rosa Bresciani, Alberto Galazzetti, Giorgio Gallo,  
Angelo Guasconi, Anna Rossi, Giovanni Saldutti, Francesco  
Solano,

Altri contributi:

Stefano Agostoni, Carlo Enrico Cassani, Nadia Chinaglia,  
Valeria Chinaglia, Maurizio Monoli, Riccardo Ramozzi,  
Roberto Tonetti, Antonio Zavaglia

Contributi esterni

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della  
Lombardia  
Province di Bergamo, Cremona, Lecco, Milano, Sondrio,  
Varese.